

«MOLESTIA DI SOI SUPERIORI».
RELAZIONI INTERSTATALI, GERARCHIE POLITICHE
E APPARTENENZE SOCIALI FRA MILANO,
SVIZZERA, VALLESE E GRIGIONI NEL XV SECOLO

*Massimo Della Misericordia**

«Molestia di soi superiori». Inter-state Relations, Political Companies, and Social Identities between Milan, Switzerland, Valais and Grisons in the Fifteenth Century

The article concerns political relations between the Sforza dominion and its alpine neighbors. Many actors operated within and across the frontiers: lords, state officials, communities and so on. International relations gave these protagonists the opportunity not only to promote bold political initiatives, but also to outline their identity. A community, a jurisdictional district, a fiefdom, and finally a state were not statically defined entities, but configurations in the making. The same hierarchy of powers in the state was remolded, because reprisals and collective responsibility for damages suffered by foreigners could strengthen the solidarity between the duke, the officials and the subjects, but periodically the subjects reacted by promoting initiatives that were so autonomous that even the subordination to the prince was put into question.

Keywords: Fifteenth Century, Lombardy, Switzerland, Community, Identity Dynamics.
Parole chiave: Quattrocento, Lombardia, Svizzera, Comunità, Dinamiche identitarie.

Il presente lavoro si ripropone di approfondire l'azione di un'ampia gamma di soggetti politici locali nei rapporti interstatali con un obiettivo particolare. Non si intende ribadire la loro numerosità, censire la varietà delle loro azioni, molteplici come le culture che esprimevano, nelle fasi incoative della statualità moderna. Queste prospettive, peraltro già parzialmente sperimentate, sono certamente utili per ricostruire il carattere estremamente sfrangiato delle relazioni diplomatiche e di frontiera, senza appiattirle sulla dimensione pubblicistica dei rapporti fra gli stati. Da sole, però, non supererebbero una lettura statica degli attori politici. Nelle pagine che seguono, invece, si vorrebbe mostrare l'incisività dei rapporti interstatali nel processo di continua genesi dei soggetti locali, privilegiando, entro un ventaglio molto ricco (dalla signoria locale alle fazioni), la costruzione delle identità

* Dipartimento di Scienze umane Riccardo Massa, Università di Milano-Bicocca, Piazza Ateneo nuovo 1, 20126 Milano; massimo.dellamisericordia@unimib.it.

comunitarie, la precisazione delle rappresentanze legittime dei corpi territoriali, la definizione dei loro rapporti di soggezione con i poteri centrali. Verificherò questa ipotesi interpretativa sulla documentazione relativa ai rapporti fra lo Stato di Milano, la Svizzera, i Grigioni (più propriamente le Tre leghe) e il Vallese nella seconda metà del Quattrocento, periodo per il quale si dispone di una documentazione di carteggio copiosa, dal contenuto narrativo molto ricco e la cui analisi paziente mi sembra particolarmente idonea all'indagine proposta. La frontiera, in particolare, è analiticamente feconda: una lunga crisi verificatasi fra la Val Poschiavo, membro della Lega Caddea e suddita del vescovo di Coira, e il Tiranese offre ricchi spunti, che potranno essere messi a confronto con quanto emerge in altre aree delicate, al qua o al di là del confine¹.

1. *Le relazioni interstatali sul terreno.* Una istituzione territoriale, di valle o di Comune, presenta spesso a sua volta una microarticolazione complessa, sottoposta a specifiche tensioni collegate ai rapporti interstatali. Un contenioso alimentato dall'incertezza del confine e dal possesso dei pascoli fra i Comuni di Tirano e Poschiavo interessò a lungo le cancellerie del vescovo di Coira e di Milano. «Tirano» e «Poschiavo», però, erano realtà più complesse della loro semplice identità nominale. Oltre la torre di Piattamala, presidio militare sforzesco in Val Poschiavo già lambito dalle pretese territoriali della controparte, abitavano alcuni ceppi familiari, disseminati sino alla mezzacosta a uno, due o tre tiri di balestra «prope terram de Bruxio» (il primo nucleo significativo del dominio del vescovo di Coira)². Si tratta di insediamenti dall'identità a lungo labile, che si precisò solo nel corso dell'età moderna, evidentemente anche a partire dalla posizione di contrade di confine³. Nel Quattrocento era un ambito definito come un insieme di parentele e di «consorti»⁴ piuttosto che come una vera e propria contrada. «Quilli de l'Ada, che sono certe case di là de la tore de Piattamala verso Pu-

¹ Rinvio, per il quadro problematico, all'introduzione della sezione monografica di questo fascicolo. L'analisi della signoria rurale in questa stessa prospettiva è condotta in M. Della Misericordia, *Signorie e relazioni interstatali. Opportunità e rischi del potere locale lungo la frontiera alpina dello Stato di Milano (XV secolo)*, in *Azione politica locale nelle campagne dell'Italia tardomedievale*, a cura di A. Fiore, L. Provero, Firenze, Firenze University Press, in corso di pubblicazione.

² Archivio di Stato di Milano (d'ora in avanti, ASMi), Comuni, 81, s.d. [1477].

³ R. Tognina, *Cenni storico e sviluppo demografico, sociale ed edilizio di Campocologno*, in «Almanacco del Grigioni italiano», LXV, 1983, pp. 63-69.

⁴ ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1492.02.24.

sclavio» ovvero gli «homini de l'Ada e de la Zala»⁵; ancora, «plures domus et seu familie diversarum casatarum», e si elencavano la «domus et casata» dei *del Zala, de l'Ada e de Trixivio*⁶.

Almeno a partire dal 1489 la posizione fiscale di questi gruppi venne posta in questione: i tiranesi si dolevano, a proposito del «plano dentro del castello de Piatamalla», che né del pascolo, né «de li incarighi zoè talle solite a pagare a noy per quelli habitano in quelli loghi, [...] ne pare piú non dobiamo usare né scodere, ma che loro continue debiano usurpare»⁷. Nel 1492 l'iniziativa perché essi si sottoponessero all'estimo e alla competenza del podestà di Poschiavo acquisí mordente. Per contrastarla il commissario ducale Giovanni Beccaria affermò: «È sempre stato territorio de la vostra excellentia», cioè degli Sforza⁸. La comunità di Tirano denunciò energicamente «la novità facta per il potestate de Pusclavio», di «havere tolto certe bestie et havere fato certi comandamenti a quili de l'Ada et soy consorti del territorio de Tirano»⁹.

Varie testimonianze chiariscono che l'azione dell'autorità pubblica di Poschiavo, che contrastava un'attribuzione territoriale che essa stessa aveva in un primo momento riconosciuto, era mossa dall'iniziativa deliberata di quelle famiglie, onde costituirsi un'oasi immunitaria approfittando della crisi internazionale. Il podestà di Tirano Francesco *Pasquali* scrisse nell'agosto del 1492, quando in questione pare solo la materia fiscale: «Veramento ho cognosuto et cognoscho dicti Tognio et consorti per la lor malla dispositione, non vorevano pagare dicti carigi ma esser asenti [sic] de talla coperta, donec sarà la differentia de li confini predicti [tra] tiranesi et brusaschi decisa». Egli confutava pertanto alcune delle affermazioni contenute nella supplica stesa da Tonio e fratelli *de l'Ada*, Pietro *de la Zala* e Maffeo *del Bonomo*, «tuti habitatori del comune de Tirano», ribadendo la loro soggezione a quest'ultimo ambito di tassazione¹⁰.

⁵ ASMi, Carteggio sforzesco (d'ora in avanti, CS), 1153, 1492.12.04.

⁶ ASMi, Comuni, 81, Tirano, s.d. [1477].

⁷ ASMi, CS, 1152, 1489.12.25-26.

⁸ Ivi, 1492.12.04.

⁹ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1492.12.02.

¹⁰ ASMi, CS, 1153, 1492.08.19: «Dicano essere soliti a pagare li incarigii zoè le talle in el comune de Tirano predicto et cossí voleno pagare et che anchora per simile cassone sono turbati et molestati di brusaschi. Dico per la verità che da dicti brusaschi non sono stati molestati né sono per dicta casone, ma che per il vero sono soliti a pagare et contribuir a dicti de Tirano dicti incarigi et talle per li loro extimi facti in dicto comune per li loro persone habitano et beni sytuati in el dicto comune et che ultra il solito non sono molestati, né li

Il luogotenente del podestà di Tirano e membro dell'élite locale Martino della Pergola aggiornò il duca su un episodio successivo, che invece investiva la giurisdizione. In origine la famiglia del podestà di Tirano, per via di un debito privato insoluto, aveva sequestrato due vacche a Tonio *de l'Ada* che, ribadì puntigliosamente, «habita dentro del castello del territorio de Tirano, dove may non è stato alchuna controversia et è stato sempre a rasone quane la iuriditione de Tirano, et he distante de li confini tra tiranesi et pusclavini per spatio de uno milliare». A quel punto, il podestà di Poschiavo aveva risposto simmetricamente¹¹. In seguito toccò direttamente al podestà di Tirano intervenire per difendere il proprio provvedimento di sequestro, ricorrendo significativamente alla pregnante espressione dell'appartenenza «essere-di»: anche con la controparte si era «concordi che quili de l'Ada fusseno liberamente de la iurisdictione de Tirano»¹².

Nel prosieguo della vicenda si constata che nemmeno la piccola contrada costituiva un'unità e che al suo interno la soggezione a Milano o a Coira era disputata al livello delle singole famiglie. Il 30 gennaio 1493, infatti, raccontava il vicepodestà di Tirano Gottardo *de Rovariis*, un prechetto fu comunicato oralmente («a bocha»), forse un gesto di cautela dettato dalla consapevolezza di operare con una legittimità incerta, dal servitore del Comune di Poschiavo a «quili li quali stano ultra la rocha de Platamalla et vicini antiquissimi di esso comune». L'ufficiale, il castellano di Piattamala e il decano di Tirano in primo luogo chiesero al podestà di Poschiavo di sapere se l'atto fosse avvenuto per volontà del vescovo di Coira. Non avendo ottenuto risposta, convocarono gli uomini. «Tri capi de familia, zovè Viviano de l'Ada, Petro de Alberto de Trixivio et Meffeyo del Bonomo» espressero una «intentione» di piena soggezione alla signoria milanese, riconoscendo l'appartenenza degli avi, spuntando abilmente, al contempo, una più prag-

lasso molestare». Almeno per quella prima fase della vertenza era riuscito a incontrare e far recedere lo stesso podestà di Poschiavo, il quale ha «comandato a dicti Tognio et consorti debiano pagare dicti carigi a dicti de Tirano, secondo il dicto solito».

¹¹ Ivi, 1632, 1492.11.23: il «potestate de Pusclavio [...] la note sequente se levò e venete cum certi soy famili al loco de li Salendi, situato in el territorio de Tirano, dove non fu may differentia alchuna de confini et condusse a Pusclavio vachi XI de li masoni de doy povereti de Tirano». Ancora, lo stesso podestà di Poschiavo ha «mandato» un «comandamento» «ad certi homini da Tirano et quali habiteno in esso territorio de Tirano, apresso al castello de Piattamala verso Pusclavio». A suo dire, aveva fatto questo «cum fundamento de volere fare preiuditio a li resone de vostra excellentia et de li tiranesi circha la differentia vegia de li confini».

¹² Ivi, 1153, 1492.12.20.

matica promessa di supporto: «Rispoxeno prudentemente che loro voliano vivere et morire soto l'ombra de vostra illustrissima signoria come haveano facto li antecessori [...] purché noy li adiutassimo. Et noy li promissem de adiutarli et farli ognia bono tractamento in el comune de Tirano et aliter». Altri, assenti al momento, cioè Tonio *de l'Ada* a nome di Bonato suo fratello e Pietro *de la Zala*, sospettati di essere «quili che se avevano facto fare dicto precepto», si attestarono su posizioni diverse, incontrando successivamente il capitano di Piattamala che li sollecitò a «fare la scuxa» al cospetto del vicepodestà di Tirano. «Et li respoxe che piú tosto venirebe a Milano che venire a Tirano, però gli era stato facto mal tractamento in Tirano per li famili del potestate passato, che lo haveano ferito, et che li homini de Tirano non feceno per luy ulla dimonstratione. Et tamen io disse a epsso castellano li facesse ognia promissione et se tenirà tal modo sarano ben tractati da offitiali et da li homini del dicto comune de Tirano». Insomma, ne approfittarono perlomeno per manifestare la loro insoddisfazione verso il Comune e la giurisdizione in cui risultavano inclusi, ottenendo l'assicurazione di futuri piú miti trattamenti, blanditi «per contenirli a la fede et devotione di la prefata illustrissima signoria vostra»¹³.

Dunque lo stesso nucleo familiare divideva la propria lealtà politica e l'autorità pubblica doveva interessarsene in modo speciale. Nel luglio del 1493 Serafino Quadrio, il nuovo podestà di Tirano, raccontò che il podestà di Poschiavo a istanza di Donato *de l'Ada*, «homo di questa terra che solle habitare apresso alle confine in plano et nunc è andato ad habitare a Pusclavio», un'evoluzione residenziale che pare completare una parabola politica, aveva inviato un «comandamento» a un figlio di Donato, «che sta similiter apresso alla dicta torre [di Piattamala], quale subito lo portò a me. Et io ordinay che per modo alcuno non andesse ad obbedire né fare comparitione alcuna et operay per mezanitade de alcuni amici tra loro che se comporesseno de la dicta differentia». Il podestà non aveva dubbi interpretativi: era un passo della manovra con cui gli avversari «se intendano meterse alle possessione cossí in plano quanto al monte»¹⁴.

¹³ Ivi, 1493.02.02.

¹⁴ G. Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2000, p. 465, doc. 511. Forse a seguito di questo episodio il Comune di Tirano chiese di nuovo al principe che i residenti «prope castrum Platamalle, communis Tirani», fossero costretti a pagare gli «emolumenta» «cum aliis tiranensibus viris» e posti «sub iurisdictione Tirani», come avveniva «longissimis temporibus antea», «iuxta solitum» (ASMi, Comuni, 87, Valtellina, s.d. [post luglio 1493]).

Questa lite fra vicini e membri della stessa famiglia fu piú volte oggetto di trattative internazionali. Ai commissari del vescovo di Coira si ricordò, da parte milanese, che essi avevano discusso sempre le vertenze in cui erano coinvolti davanti al podestà di Tirano, avevano versato i loro oneri «in comuni Tirani» e infine che avevano fatto parte della cura d'anime di Tirano da vivi e da morti («quarum familiarum cadavera sepeliuntur in terra Tirani ubi similiter sacra baptisma et cysma recipiunt»)¹⁵. Negli accordi abbozzati nel 1491 fra i commissari del vescovo di Coira e del duca di Milano si convenne l'attinenza delle «domus de la Zala» al territorio tiranese¹⁶. Chi operava in periferia nel 1492, come Giovanni Beccaria, sapeva che nei patti tra il duca e il vescovo di Coira si era stabilito che, fino alla risoluzione di tutti i motivi della piú generale controversia tra poschiavini e tiranesi, «quelle case non debieno esser molestate d'alchuno canto»¹⁷. Il luogotenente del podestà di Tirano inviò a tal proposito «literi piacevoli» al podestà di Poschiavo, ottenendo però una risposta minacciosa¹⁸. Infatti, il duca cercò di non farsi prendere la mano dagli eventi locali e nel dicembre di quell'anno, dopo che il podestà aveva sequestrato due vacche a Tonio *de l'Ada*, biasimò l'ufficiale per una mossa che rischiava di sembrare una provocazione¹⁹.

Un altro processo di enucleazione territoriale legato alle attività della montagna appare singolare. Sulla destra orografica della Val Poschiavo, in una posizione piú avanzata verso nord rispetto alla torre di Piattamala e piú in alto (quasi 1000 metri di quota, mentre il fondo valle è a circa 500), un minuscolo insediamento ancora esistente sulla costa costituiva la dimora di artigiani specializzati nella realizzazione di recipienti. Era una pratica abitativa, quella di luoghi di residenza sedi di specifiche produzioni dipendenti dalle risorse delle alte valli (appunto l'estrazione dei metalli e della pietra ollare o la lavorazione del legno), molto rilevante nelle Alpi. Il Comune di Tirano segnalò l'episodio con vivo allarme, mediante due lettere al duca inviate il giorno di Natale e quello di santo Stefano del 1489: «In questi proximi zorni sono venuti dicti maledicti brusaschi a robare certi nostri schudelarii, quali lavoravano dentro da dicto castello, ad una contrata

¹⁵ ASMi, Comuni, 81, Tirano, s.d.

¹⁶ ASMi, CS, 1153, 1491.07.04.

¹⁷ Ivi, 1492.12.04.

¹⁸ Ivi, 1632, 1492.11.23: «Paroli minatorii e che, se vostra excellentia non faceva altro accordo cum il reverendissimo monsignore de Coyra per questa differentia, che intendeva lui mantenire pusclavini et brusaschi per fina al castello de Piatamala».

¹⁹ Ivi, 1153, 1492.12.03.

schiamata Scalla apresso dicto castello ad una balestrata vel circha». Il principe assunse questo segmento della comunità nella sfera della sua sollecitudine, scrivendo al podestà di Tirano «della robbaria facta proximamente per brusascho ad alcuni scudellari de li nostri», della quale «siamo etiam stati avisati per lettere duplicate de quella comunità», pur raccomandando la massima prudenza²⁰.

Il conflitto precisava l'identità anche della controparte. Innanzitutto, si affrontò la questione puramente istituzionale se Brusio fosse Comune indipendente o contrada sottoposta al Comune di Poschiavo. Soprattutto Brusio sviluppò la propria incerta autonomia assumendo un atteggiamento più aggressivo. In una precedente fase della lite, il podestà di Tirano Cristoforo de Curte nel 1475 si riferiva agli «adversarii da Tirano» come «lor pusclavini» e assimilava «dicti da Pusclavio et Bruxio». Eppure, dal suo stesso racconto emerge come egli si fosse rivolto a due messi di Poschiavo perché invitassero gli uomini della loro comunità e insieme quelli di Brusio a lasciare i monti rivendicati dai tiranesi. Ora, mentre «dicti da Pusclavio» usavano «boni, piacevoli et humani paroli», «quili da Bruxio comenazono a mandare a menazare a quili de Tirano et fortificarse piú de gente sopra dicti monti». Erano stati poi i «giontoni da Bruxio» ad appropriarsi indebitamente della legna di un bosco nel territorio del duca. Di più, «la comunitate de Pusclavio» aveva a tal punto preso le distanze dai brusiesi da mandare propri «imbasatori» al podestà di Tirano invitandolo a non prestare ascolto alle loro lamentele circa le violenze subite e affermando che non voleva farsi trascinare oltre da essi («lor non volevano guera cum vostra signoria né cum questa comunitate da Tirano a posta de quattro poltroni da Bruxio»)²¹. In seguito, anche i tiranesi riferirono a Ludovico Sforza che «li homini de Pusclavio [...] se excusano dicendo che non sono contenti che sia sporta tale querella per essi brusaschi», riferendosi ad una istanza da questi ultimi sottoposta direttamente al duca di Milano²².

²⁰ Ivi, 1152, 1489.12.25-26, 1490.01.01. Su questi temi, si veda recentemente *La pietra ollare nelle Alpi. Coltivazione e utilizzo nelle zone di provenienza*, a cura di R. Fantoni, R. Cerri, P. de Vingo, Sesto Fiorentino, All'Insegna del Giglio, 2018.

²¹ ASMi, CS, 783, 1475.08.05. Cfr. M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Unicopli, 2006, p. 514.

²² ASMi, Comuni, 81, Tirano, s.d.

2. *Gli homini che representano questa comunitate: processi dell'identità collettiva.* Ogni comunità, oltre che la sua proiezione territoriale, doveva constantemente definire la propria coesione sociale, frutto dei mobili punti d'incontro trovati da individui e ceti in tensione fra loro, e l'unitarietà della sua rappresentanza.

Innanzitutto, situazioni che si collocano nell'ambito delle frastagliate relazioni interstatali del tempo, specialmente situazioni di conflitto e di partecipazione collettiva espressa nelle forme consuetudinarie (da quelle della festa a quelle del *rumor*), potevano concorrere alla coesione, richiamando anche soggetti marginali nella vita pubblica formalizzata come le donne e i giovani, e manifestarla. Altrove ho ricostruito analiticamente i temi culturalmente rilevanti di risse di confine intervenute fra sudditi milanesi e «todeschi». Una si verificò nel 1465 fra la popolazione di Biasca (Stato di Milano) e quella della Val Leventina (Uri), che richiederà l'intervento degli ufficiali dei due domini e poi porterà Francesco Sforza a scrivere ai signori della Lega perché punissero le violenze intervenute «in finibus nostris». In quell'occasione era stata la comunità nella sua totalità demografica, articolata per genere ed età, e istituzionale («euntibus vicinis et hominibus utriusque sexus, maxime iuvenibus», presente il «notarius, consul et rector» di Biasca) a presidiare, con un corteo inquadrato dal ceremoniale locale («secundum consuetudinem partibus in illis longius observatam», «more solito»), la linea confinaria al contempo del territorio comunale e del «dominium» ducale, e a essere investita dalla violenza degli uomini di Leventina e dei «theutonici» che pare si fossero infiltrati tra loro²³. Nel 1486 la festa presso la chiesa di San Marco ai confini fra la Valle Divedro e Sempione degenerò in una zuffa sanguinosa, che provocò una crisi dei rapporti fra il duca di Milano e il vescovo di Sion, segnata da reciproci imprigionamenti e mediata dagli ambasciatori della Lega svizzera. Il racconto del capitano di Domodossola Traversa enfatizza le logiche della presenza e dell'assenza collettiva all'appuntamento festivo, regolate dalla tradizione. Gli «homini de dicta valle», «per conventione antiqua», «per consuetudine», «solevano concorrere» alla chiesa il giorno di san Marco, gli altri al Calendimaggio, «siché el dí de sancto Marcho niuno todesco andasse in quello loco, né alchuno d'essa valle el dií de le kalende de mazo»²⁴.

²³ F. Antonacci, M. Della Misericordia, *La guerra dei bambini. Gioco, violenza e rito da una testimonianza rinascimentale*, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 79-80.

²⁴ ASMi, CS, 1152, 1486.06.04.

Nel 1499 i Grigioni erano in guerra con gli imperiali, gli ultimi sostenuti dai milanesi. Questo livello di alta politica rimbalzò facilmente sul terreno locale. Vari «compagni bregaliaschi», cioè della Val Bregaglia, membro della Lega Caddea, passando, sulla via di casa, per Piuro, nello Stato di Milano, si imbatterono in un soldato cesareo e lo aggredirono. Probabilmente non c'erano solo ragioni patriottiche, perché due degli assalitori, Rodolfo e Andrea Salis di Soglio, alcuni anni prima erano stati danneggiati, anche se poi risarciti, a causa di un terreno occupato dalle mura di Chiavenna, inconveniente che poteva aver lasciato lo strascico di qualche umore antimilanese. Riferivano il commissario militare Guidantonio Langosco e il feudatario Annibale Balbiani: «Li homini de la terra, insieme cum alchuni soldati che si ritrovorno lì, forno alla defexa dil cesareo». L'episodio era inquadrato come *rumor*: «Ha protestato, presente paregie persone, uno ser Antonio de Castexegnia, bregaliasch, homo da bene, et presente mi Anibale, come luy [Andrea Salis] è stato causa, principio di la rumore et il primo che volse dare a quello cesareo»²⁵. Questa definizione giuridicamente pregnante collocava la zuffa nella tradizione della mobilitazione collettiva: gli uomini di Piuro, infatti, «se misseno *tuti* in arme al contrasto lor per defensare il cesareo»²⁶. Infine, si temeva che presto sarebbe venuta la vendetta, pratica capace anch'essa come il *rumor* di coinvolgere le comunità nel loro complesso e quindi nella circostanza di chiudere il cerchio del processo che generava, a partire dalla guerra fra due stati, una faida fra due comunità. Il Langosco e il Balbiani, infatti, si adoperarono per conseguire un impegno al mantenimento della pace dai bregagliotti paventando che «*per essere mesedato gente assay de Plurio* [...]», non cercano di vindicarse como crediamo farano»²⁷. Per un tentativo di rottura del divieto di esportazione delle vettovaglie verso la Leventina, «se solevo *tutta* la terra» di Bellinzona, un episodio che coinvolse «*tuta* questa università». L'insistenza sull'unanimità da parte dei «*presidentes regimini communitatis Berinzone*» è particolarmente significativa perché l'azione collettiva era spesso controversa e anche in questa occasione il commissario ducale cercò per contro di ridurre l'episodio alla responsabilità di pochi «*capestri*»²⁸.

²⁵ Ivi, 1158, 1499.06.23. Cfr. Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 70.

²⁶ ASMi, CS, 1158, 1499.06.26.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ M. Della Misericordia, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini, G. Petralia, Roma, Viella, 2007, pp. 293-380: pp. 336-337.

D'altra parte, gli orientamenti di politica internazionale precisavano i fronti sociali e i partiti interni. Giovanni Beccaria, agendo nel corso della lite che abbiamo considerato nel precedente paragrafo, dubitava di poter condurre alla pace i tiranesi, divisi fra «gentilhomini et villani»: «questo è suo stillo, che l'uno non vole asentire a cossa alchuna che assenta l'altro»²⁹. Altre fonti qualificano i diversi orientamenti, più conciliante quello dei nobili, più intransigente quello dei vicini³⁰.

Uno dei maggiori nodi politici del rapporto fra l'autorità principesca e ogni corpo territoriale era poi l'identificazione degli «homini che representano questa comunitate»³¹, compito delicato che si poneva al centro di dialettiche sociali interne e nel cuore di dilemmi cruciali, tra formalità giuridiche e autorità personale, tra costituzione dal basso delle delegazioni e tendenza dei governanti a privilegiare interlocutori in periferia di estrazione elevata. Innanzitutto, per qualsiasi affare i rappresentanti dovevano avere «ampla comissione»³² e mandato adeguato. Era del resto quanto si chiedeva ai corpi per le questioni interne allo stato e si pretendeva da parte di chi agiva per conto delle altre potenze: il commissario Pietro Corio segnalò a Galeazzo Maria Sforza che gli ambasciatori che dovevano trattare una tregua sul confine delle Valli Ambrosiane avevano «opportuno mandato da li signori de Horogna [Uri] loro patroni»³³. Un oratore, infatti, non avrebbe potuto ratificare una clausola se «non haveva comissione», come nella circostanza lo stesso Corio rispondeva alla richiesta della controparte di inserire nell'accordo la concessione di esenzioni daziarie ai leventinesi³⁴.

Trattative importanti, dunque, suggerivano fini attenzioni istituzionali. Nello scenario della guerra fra l'imperatore e i Grigioni i poschiavini me-

²⁹ ASMi, CS, 1153, 1491.06.06. Cfr. Della Misericordia, *Divenire comunità*, cit., pp. 656-657.

³⁰ ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1494.05.24: il Comune di Tirano scrisse «li zentilomini desistareno quanto gli sarà possibile ad non contravenire ad alcuni desordini, ma perseverando essi pusclavini, quali de continuano non cerchano nisi de metere qualche questione, farebno saltare qualchi povere homini, quali hanno pocho da perdere, che poterebno incitare qualche grande questione». Cfr. anche M. Della Misericordia, «*Molto turbati et inanimati. Testimonianze per un quadro delle culture politiche della frontiera alpina nel XV secolo (parte seconda)*», in «Bollettino della Società storica valtellinese», LXX, 2017, pp. 71-93: p. 74.

³¹ ASMi, CS, 1156, 1493.10.08.

³² Ivi, 1493.10.31.

³³ *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, a cura di L. Moroni Stampa, G. Chiesi, Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1993, II/1, pp. 304-305, doc. 352.

³⁴ Ivi, II/1, pp. 306-307, doc. 353.

ditarono di interessare le autorità milanesi e i principali di Tirano perché mediassero il loro passaggio di campo, dalla soggezione al vescovo di Coira a quella a Massimiliano d'Asburgo. Il più influente nobile tiranese, Luigi Quadrio, disse a un ufficiale ducale di aver respinto le offerte degli abitanti della terra di Poschiavo che agivano come particolari: «Esser vero che alcuna volta da privati homini de Pusclavio he stato temptato de simile cosa, et luy haverli resposto non volere preponere cosa alcuna, salvo se la comunità li mandava per sue letere de farlo». Egli doveva percepire la scelta di integrare solo con un soggetto collettivo formalizzato come una valida giustificazione: stava rispondendo, sino a riprenderne le stesse parole, a un secco rimprovero di Ludovico il Moro. Questi, infatti, aveva scritto al capitano di Valtellina: «et perché ne è dicto che meser Aluysio da Tirano ha parlato ad uno notaro da Pusclavio per fare confortare quelli homini ad venire sotto noy, domandarai da epso meser Aluysio se è vero et chi lo ha mosso ad fare questo, reprehendendolo et dicendoli che da qui inanti se ne guardi, perché non volemo impaciarsi de simile cosse»³⁵.

In ogni caso la trattativa non si arrestò, sviluppando la distinzione fra i privati e la comunità, già proposta dal Quadrio con rara limpidezza, in un chiarimento dei requisiti della legittima azione collettiva, sancita definitivamente dal sigillo. Il commissario Tommaso Brasca raccontò il passaggio da un momento di trattativa informale con i maggiorenti ad un impegno formale della comunità. «Sey homini de Puschavi, cioè de li primi» avevano infatti rinnovato il proposito della dedizione al duca di Milano o all'imperatore. «Si volevano partire hogi per andare a Puschiavo et domatina sarano qui con le lettere sive sigillo de la comunità, similmente verrano con commissione de dare li hostagi per piú secureza de la maestà cesarea». In realtà, considerando altre lettere scritte lo stesso giorno, pare che essi non abbiano nemmeno aspettato l'indomani. Aggiornò lo stesso commissario: i sindaci «hano mandati a dire [...] che erano tornati con la risposta del suo comune, [...] con commissione de far l'effecto maxime de li hostagii»³⁶.

D'altra parte, in questo campo come negli affari interni, le autorità di governo non recepirono passivamente le modalità in cui le comunità inten-

³⁵ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1499.05.14 e s.d. [*post* 1499.05.14].

³⁶ ASMi, CS, 1158, 1499.06.07. Il collega Agostino *Somentio*, alla stessa data, ribadí al duca che «dicti de Puschiavo cum gran divotione aspetano la risposta qua col sigilo de la comunità per fare tute quelle litere et obligatione serano necesarie».

devano essere rappresentate e operarono sulla stratificazione interna, che come abbiamo visto le crisi dei rapporti interstatali ribadivano, per riplasmarne l'immagine in modo selettivo quando non apertamente ostile alla dimensione collettiva, con il fine di far risaltare qualità, e responsabilità, singolari.

Il resoconto delle relazioni interstatali è venato dallo stesso lessico della preminenza che ricorre nella cronaca politica interna. Secondo i timori che circolavano a Bormio, il conte di Matsch, minaccioso signore della Val Ventina, voleva «fare prigioni XII de li migliori di questa terra [...] et forsi farli morire, et poy robarla et bruxarla»³⁷.

Non si tratta peraltro solo di una lettura tendenzialmente riduzionistica della comunità, ma di un intervento che ne manipolava l'identità politica. Il duca comandò seccamente che i tiranesi inviassero a colloquio con il primo segretario Bartolomeo Calco, per le loro solite questioni confinarie, «doi homini de li principali»³⁸.

Si esprimeva fastidio per le rappresentanze molto numerose che mantenevano vive le tradizioni partecipative locali. Il podestà Cristoforo *de Curte* limitò drasticamente i numeri della legazione tiranese che doveva accompagnarlo nelle trattative con la controparte: «cerchay costore cum quattro et non piú», affinché la rappresentanza comunitaria non assumesse valenze minacciose per gli avversari o eversive. Volle però che anche gli interlocutori fossero selezionati secondo gli stessi principi, chiedendo di conferire con «sex on octo homini da bene» scelti dal podestà di Poschiavo³⁹.

La stessa miopia degli ufficiali verso gli elementi strutturali e di maggiore durata della politica locale faceva stagliare la figura rovesciata in negativo dei principali, cioè il ristretto gruppo di istigatori e facinorosi. Cristoforo *de Curte*, assecondato dai poschiavini che, come si è detto, volevano prendere le distanze dai brusiesi, frammentava una lite che come stiamo vedendo sviluppò per decenni le proprie implicazioni economiche, politiche e territoriali, e che peraltro egli ormai doveva conoscere bene, in singoli episodi imputabili ora a due ora a tre persone, che «erano causa de tuto lo male», isolabili tanto che gli stessi messi di Poschiavo li «nominòno per nome. Et cum il vero [...] trovo essere la causa come disseno loro, principaliter»,

³⁷ Ivi, 1156, 1493.09.06.

³⁸ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1488.06.23.

³⁹ ASMi, CS, 783, 1475.08.05. Cfr. un altro caso ivi, 1475.04.19.

ribadiva⁴⁰. Francesco Rusca lo superava nel 1487, vedendo nel solo podestà di Poschiavo, uomo di «mala dispositione», «quello che tene in pede questa differentia»⁴¹. A proposito di una preda di bestiame, anche il duca si compiacque con il commissario Scarioto da Imola, il maggiorente Luigi Quadrio e il podestà di Tirano Serafino Quadrio che «in executione de nostre litere havete destenuti quali furono li principali auctori de la preda commissa in li dí passati contra pusclavini»⁴².

3. *Uomini e ufficiali*. Le relazioni interstatali avevano l'effetto di ridefinire continuamente, all'interno del dominio, attribuzioni e gerarchie fra soggetti attivi nello spazio locale, ma appartenenti a diverse sfere istituzionali, di matrice statale o comunitaria. Innanzitutto, essi potevano allinearsi in un fronte comune: non so se vi sia un campo che, più frequentemente di questo, veda la solidarietà fra popolazione e uomini del regime, altrimenti così spesso in competizione. Ufficiali e commissari, per questioni confinarie, daziarie, rappresaglie, pur moderando qualche eccesso, scrivevano a difesa delle comunità a potenti stranieri, accreditavano le versioni degli uomini presso il duca. In collaborazione tessevano la trama dell'informazione, trasparente o segreta, cui il principe teneva molto. Le negligenze erano addebitate nello stesso modo: Giovanni Moriggia si dovette adoperare come informatore del duca, che, scriveva, «me imputa, insieme con la communitate» di Bormio, di cui era podestà, la scarsa sollecitudine, mentre Grigioni e imperiali si affrontavano sul campo di battaglia⁴³.

L'intesa che si realizzava a livello locale rovesciava le ragioni di una tensione costante fra centro e periferia dello Stato regionale. Gli ufficiali erano di norma più risoluti contro le violenze, il contrabbando, le prepotenze di signori e principali, mentre dal centro, dove si avvertivano più generali esigenze di equilibrio e di rispetto dei ruoli consolidati, si tendeva a mediare con queste forze, fino, a volte, a lasciarli soli⁴⁴. È un gioco delle parti che si ripropone nella sfera della politica estera: il principe, infatti, non di rado rimproverò ai podestà locali indirizzi troppo determinati e suggerí loro una linea di compromesso. Un'analogia distanza dagli indirizzi ducali, però, in questo campo aveva alle spalle non gli attriti, ma le solidarietà degli ufficiali

⁴⁰ Ivi, 1475.08.05.

⁴¹ Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., pp. 347-348, doc. 271.

⁴² ASMi, CS, 1156, 1493.10.31.

⁴³ ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1499.02.23.

⁴⁴ G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, in «Quaderni milanesi», IX, 1989, 17-18, pp. 5-55.

con i corpi territoriali e la saldatura fra la difesa degli interessi locali e le ragioni dell'integrità della giurisdizione.

Nella questione che toccò Poschiavo e Brusio, si registrano spesso interventi in piena sintonia di ufficiali, commissari straordinari, luogotenenti di estrazione locale e comunità. Il podestà Boniforte Caimi si guadagnò dal decano, dai consiglieri e altri agenti del Comune di Tirano un sentito elogio per «li suoi boni deportamenti» «maxime ne la fazenda de la causa del *territorio de vostra signoria* quale he tractata et se tracta tra nuy per una parte et li homini de Bruxio et Pusclavio subditi del vesco de Coyra per l'altra»⁴⁵. Nel 1492 il podestà Francesco *Pasquali* scrisse al vescovo di Coira per difendere i tiranesi dall'accusa di aver provocato i brusiesi, oltre che per rassicurarlo circa le intenzioni pacifiche del duca⁴⁶. Nel giugno del 1493 Gottardo *de Rovariis*, vicepodestà di Tirano, Nicolao da Roccabianca, castellano di Piat-tamala, il decano e i consiglieri di Tirano si rivolsero insieme direttamente al podestà di Poschiavo per ribadire la soggezione fiscale e giurisdizionale della contrada scissionista di cui abbiamo già parlato («homini de epssso comune de Tirano et che habitano nel dicto comune»)⁴⁷. Per contro, lungo l'incidentato snodarsi della vicenda, il duca richiamò più volte, anche aspramente, i suoi ufficiali alla cautela⁴⁸.

Alcuni ufficiali e commissari ritenevano che alla loro posizione si confacesse la sottolineatura di un ruolo direttivo. Gian Angelo Baldo informava il duca sui rapporti fra Bormio, i Grigioni e i sudditi dell'imperatore mentre essi si facevano la guerra, ora ponendosi sullo stesso piano degli uomini («io et questa comunità non siamo manchati de cosa alcuna» nel mantenere aperto un negoziato con il capitano del Tirolo), ora enfatizzando l'asimmetria: «Gli ho facto respondere da dicta comunità» ovvero «ho operato che questa comunità ha facto intendere» che si impegnava a mantenere un orientamento neutrale verso «li capitanei de le Ligne», purché dai loro uomini non venissero commessi atti di brigantaggio⁴⁹.

⁴⁵ ASMi, CS, 783, 1476.09.30.

⁴⁶ ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1492.08.12.

⁴⁷ Ivi, 1493.06.30.

⁴⁸ ASMi, CS, 1153, 1493.07.23. Cfr. G. Scaramellini, *I Grigioni a fine '400 nella considerazione delle autorità milanesi e delle popolazioni di Valtellina e Valchiavenna, in 1512. I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna*, a cura di F. Hitz, A. Corbellini, Sondrio-Poschiavo, Società storica valtellinese-Società storica Val Poschiavo, 2012, pp. 15-35: pp. 27-31. Cfr. anche ASMi, CS, 1153, 1492.12.03.

⁴⁹ Ivi, 1158, 1499.08.12.

Altri suoi colleghi invece arrivarono all'immedesimazione espressa dall'uso della prima persona plurale. In una lettera di Cristoforo *de Curte* al duca, il «noy» inclusivo d'apertura prepara un racconto spesso in prima persona plurale delle iniziative, condotte «insema» dall'ufficiale e dagli uomini di Tirano, i quali, ribadí piú volte l'autore, «hano granda resone»⁵⁰. Ercole del Maino, podestà di Bormio, in una lettera in cui peraltro esaltava la fedeltà del borgo, chiedeva il rispetto dei suoi privilegi commerciali (contro i valtellinesi e gli oltremontani) e giurisdizionali (contro il capitano di Valtellina), arrivando all'identificazione completa. Riferiva la risposta del vescovo di Coira e delle Tre leghe alle «*nostre*» lettere, che «gli haviamo mandato», riportata da un «*nostro* meso». Aggiungeva: «Abiamo mandato in terra todesca uno homo da bene [...] per intendere quelo fa il conte de Amaza» (von Matsch). Riferiva inoltre che un castellano del conte era «parente del *nostro* Egano Grasono», maggiorente del borgo⁵¹. Il suo successore Giacomo Vismara raccontò di un sequestro di bestiame e formaggio e di un'aggressione subita dai pastori a opera di «certi de Colorno» (Glorenza in Val Venosta): «questi homini et mi n'havemo preso grandissima admiratione et per intendere melio la cossa havemo scripto in entro li loci oportuni et mandato uno meso aposto»⁵². Poi aggiornò il duca su quanto «certi *nostri* mesi mandati lí per questa comunità» avevano potuto fare per recuperare le pecore e le cose⁵³.

Dunque, sulla frontiera si scindevano i «noi» antagonistici. Il commissario di Domodossola Ottaviano *de Bonsignoribus* riferí del pericolo che gli uomini del Vallese calassero in quattrocento «per venire a robare le bestiami del *nostri* qual sono al alpe *nostre* et questo dicono volere fare perché ghe sono stati morti alchuni del *soi*»⁵⁴. A distanza di un giorno, impegnate le parti come sempre in una meticolosa attribuzione degli spazi, scrissero a Milano il podestà di Poschiavo Giovanni Stampa, che parlava dei «monti de Sancto Romerio di *nostro* territorio», e di Tirano, Serafino Quadrio, che si riferiva ad «alcuni de li *nostri* monti de la differentia»⁵⁵.

La scrittura delle lettere imprime nella stessa genesi della documentazione questa collaborazione fra particolari, comunità e Stato. Nel 1493 il Consi-

⁵⁰ Ivi, 783, 1475.08.05.

⁵¹ Ivi, 1156, 1493.08.16.

⁵² ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1498.08.11.

⁵³ ASMi, CS, 1157, 1498.09.26.

⁵⁴ Ivi, 1153, 1492.07.29.

⁵⁵ Ivi, 1493.06.23-24.

glio ordinario di Bormio dispose che il cancelliere comunale scrivesse a re Massimiliano ovvero al suo consiglio dell'arciducato d'Austria «in dictamine d. potestatis» e di uno dei deputati di Provvisione «in recomendatione» di un privato. Le lettere che nel 1496 lo stesso organismo decise di indirizzare al Comune di Zernez, per prendere le difese di certi borghigiani coinvolti in «differentie», sarebbero state scritte sempre dal cancelliere «ad ditamen» del commissario e degli ufficiali maggiori (una magistratura doppia posta al vertice della comunità)⁵⁶.

Il principale Nicola Alberti di Bormio poteva pertanto ribadire questa immagine, scrivendo al duca e richiamando le informazioni che egli doveva già avere circa le solite minacce del conte di Matsch, grazie alle lettere «dil nostro d. lo commissario et potestate qui et anche de nuy homini de questa terra»⁵⁷.

Tutto ciò non toglie che questi fronti fossero attraversati da molte tensioni. Innanzitutto, può registrarsi uno scarto fra la condotta dei podestà, che non potevano del tutto obliterare un profilo di ufficiale comunitario, e i commissari, che rispondevano più direttamente al principe. Pure il commissario Giovanni Beccaria e gli *homines* di Tirano si espressero all'unisono e quasi contemporaneamente sull'ingiustificato separatismo delle parentele *de l'Ada* e *de la Zala*, anche se la comunità non mancò di far scivolare nella sua lettera al principe la manifestazione della propria sfiducia per l'azione del Beccaria⁵⁸. Un altro commissario, Bernardino Imperiale, che era peraltro cancelliere ducale, parve più incline dei podestà a limitare le ragioni dei tiranesi e portato a giudicare dall'alto l'efficienza di questi ultimi nello svolgimento delle iniziative di mediazione⁵⁹. Non è casuale la polarizzazione delle posizioni alla fine del settembre del 1493: mentre Bernardino denunciò il grave «disordine» di cui si erano resi responsabili i tiranesi, che avevano sequestrato il bestiame degli avversari e occupato in armi una porzione dei luoghi contesi, in sintonia con il duca che condannò la «temerità» degli uomini, il podestà Serafino Quadrio intervenne per assicurare alle autorità centrali che si erano già ottenuti pur parziali risultati di pacificazione fra le parti⁶⁰. È significativo, dunque, anche uno scambio fra queste figure.

⁵⁶ Archivio storico del Comune di Bormio (d'ora in avanti, ASCB), *Quaterni consiliorum* (QC), 2, 1493.12.30; 3, 1496.10.07.

⁵⁷ ASMi, CS, 1156, 1493.09.06.

⁵⁸ ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1492.12.02; ASMi, CS, 1153, 1492.12.04.

⁵⁹ ASMi, CS, 1153, 1493.05.04.

⁶⁰ Ivi, 1156, 1493.09.29-10.08.

Serafino Quadrio, infatti, nel giugno di quell'anno, scrisse a Bernardino Imperiale riconoscendo apertamente che i tiranesi si erano spinti con il pascolo oltre le zone loro riconosciute dall'ultimo accordo, esponendo il bestiame al rischio di essere predato, mentre dichiarava di avere ordinato loro di non reagire ad eventuali provocazioni. Lo stesso giorno scrisse gli stessi contenuti al duca, addolciti però da un tono più tranquillizzante⁶¹.

Gli ufficiali, inoltre, erano in concorrenza fra loro. Fra i due borghi di Chiavenna e di Piuro la competizione si estendeva dal fisco alla giurisdizione. In merito alla vigilanza del confine, Dionisio *de Nava*, podestà di Piuro, prese le parti dei suoi «*homini*», in quel momento in rapporti tesi con il commissario in Valchiavenna Francesco da Varese⁶².

Infine, per non fare della collaborazione una situazione generica, è necessario precisare quando gli ufficiali ducali si sono mostrati più rispettosi del profilo giuridico della comunità o quando hanno privilegiato la relazione con i «*migliori*», opzione politica di cui ho già detto. Nel 1493 tre messi del conte di Matsch si rivolsero al podestà di Bormio e commissario Ercole del Maino: «mi feceino dire volevano parlare con mi et cum alchuni de la terra». Cercavano in ogni caso il rapporto con «*me et la comunitate*», perché si facilitasse un riavvicinamento fra il signore venostano e il duca di Milano. Non sembra accidentale che un'identificazione così nebulosa sia stata trasposta con tanto puntiglio istituzionale: Bormio era uno dei borghi che più spiccava nella montagna lombarda per mezzi economici, riconoscimenti immunitari e autocoscienza politica, e il del Maino un ufficiale che aveva stabilito un rapporto collaborativo con l'ambiente locale: «*mise l'ordine per questa matina et feci dimandare gli oficiali cum quelli de Provigione*»; convocò cioè i due ufficiali maggiori locali e il Consiglio ordinario⁶³.

4. «*Male obedienti alli soi superiori*. *Gerarchie di potere alla prova delle tensioni interstatali*. Una relazione ancora più rilevante viene investita dalle tensioni interstatali, quella fra il duca e i sudditi. Anche senza trattare qui del delicato problema del diritto e delle pratiche di pace e di guerra, che hanno così ricche implicazioni da dover inevitabilmente essere affrontate

⁶¹ Ivi, 1153, 1493.06.24.

⁶² Ivi, 783, 1478.12.28: «*De possa che sono qua sempre ho viduto quisti homini uniti insensa a fare onia cossa et onia privixione che sia necessaria di zorno e di nocte a provedere non sollo con la persona, ma etiam a sue proprie spexe, a mantenire le spie in Valle Bregallia e a Coyra*».

⁶³ Ivi, 1156, 1493.08.22. Espressioni quasi identiche sono ivi, 1493.08.16.

in altra sede, si mostreranno come conflitti confinari, rappresaglie, incidenti occorsi a singoli individui abbiano messo in discussione le gerarchie di potere.

La soggezione, infatti, teoricamente indiscutibile, veniva messa in forse da una gamma ampia e variegata di relazioni individuali e di gruppo, occasionate da contatti economici o frizioni di confine. Annibale Albani raccontò al duca che, trovandosi il piurese Francesco *de Tremezo* nella terra transalpina di Spluga, «lo àno astrecto dare segurtate de la roba et di la persona, d'essere bono homo et fidele grisano e de esser non may contra le lor lighé né in facti né in dicti». È un episodio singolare, che non avrà avuto effetti pratici, ma di cui il feudatario locale registrava la portata provocatoria («lo àno astrecto a zurare fidelitate in lor mane non havendo rispetto che 'l sia subiecto di vostra excelentia»), inducendolo presumibilmente a scrivere agli uomini di Spluga anche la lettera che si è conservata senza firma e senza destinatario espresso, per affrontare la questione⁶⁴.

I sudditi potevano avere l'interesse ad allinearsi allo stato e ai suoi obiettivi. Il Comune di Tirano, sempre in lite con Poschiavo e Brusio, chiese a Gian Galeazzo Maria Sforza «debia ponere tal fine ad questa differentia *nostra* che ceda prima al bene del stato *vostro* et anche ad la vita *nostra* et conservatrice de li *nostri* raxone, perhò che quando sua signoria com li ogii vedrà quanto questo poteria succedere al detrimento *vostro* certamente gli proverrà come semper sanctamente ha promiso ad le altre maior cosse»⁶⁵. In ogni caso gli uomini si sentivano legittimati a presentare con molta convinzione le proprie istanze che ritenevano toccassero una responsabilità del principe. Quando gli abitanti di Bormio subirono una serie di sequestri di cavalli e merci nel territorio del duca d'Austria da parte di un uomo che era stato detenuto nel borgo e voleva risarcirsi del danno, il Comune si rivolse al principe esprimendosi senza mezzi termini circa i suoi doveri: «Se confideno quella [signoria] proverrà a la indemnità sua con bon modo, come specta *dovere* fare, per non lassare oltragiare li soy subditi et servitori»⁶⁶. Più allusivamente, da parte dei tiranesi scrivere al principe «conoschamo [...] che quella non ne volle amanchare de raxone»

⁶⁴ Ivi, 1157, 1499.04.01. Cfr. ivi, 1499.04.09.

⁶⁵ Ivi, 1152, 1490.09.26.

⁶⁶ ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d. Si aspettava dal Sforza una lettera indirizzata al duca d'Austria «che, per amore de vostra signoria, faza revocare il sequestro facto [...], né permette tolerare che di presente né per lo advenire sia sequestrato sopra il suo dominio cavali né robe de alcuni servitori di vostra signoria».

significava formulare, oltre la retorica, un richiamo piuttosto stringente alla salvaguardia dei loro diritti⁶⁷.

Il duca conveniva che questi doveri di protezione dei sudditi fondassero il proprio onore. Nel 1472 il Consiglio segreto scrisse a Galeazzo Maria Sforza che aveva invitato le comunità della Lega grigia, cui appartenevano quelli che avevano predato il bestiame sulle alpi della Valchiavenna, e il vescovo di Coira a favorire la restituzione, «altramente vostra signoria per suo onore provederà per altra via alla indemnità de' vostri subditi»⁶⁸.

Nella pratica, però, il principe non disponeva di forze atte all'intervento in ogni crisi locale e spesso ritenne che l'appoggio richiesto non fosse coerente con finalità politiche più generali. Nell'idealizzato convergere dei sudditi, del regime e del suo apparato in un unico fronte si insinuarono dunque tergiversazioni, ripensamenti e anche esplicite contestazioni, seguite dalla minaccia di punizioni, che nel complesso rimettevano in causa le condizioni stesse dell'obbedienza.

Gli uomini dello Stato riconoscevano la precedenza della volontà ducale con un riflesso più immediato. Gian Giacomo Vismara, commissario di Valchiavenna, scrisse di essersi adoperato nella cattura degli assassini di un notaio e dei responsabili di una «unione», abitanti tutti in Val San Giacomo. Non disponendo dei militari che pure auspicava, cinquanta o cento fanti, aveva fatto ricorso a forze locali, ma non della valle oltre i confini, soggetta al vescovo di Coira⁶⁹.

I Comuni di borgo e di villaggio avevano una familiarità ormai secolare con le pretese di superiorità politico-giuridica che intervenivano nelle azioni verso l'esterno: Chiavenna già nel 1269 mandò a Como il podestà e altri rappresentanti del Comune «ocaxione aquirendi concessionem a comuni de Cumis depredandi homines de ultramontibus»⁷⁰. Nelle norme e nella condotta concreta venivano pertanto contemplati dei principi di autolimitazione. Secondo gli statuti urbani, se per la legittimità delle lettere inviate a nome del Comune di Como bastava l'approvazione in Consiglio generale e nel ristretto Consiglio di provvisione, quelle che stabilivano rapporti con

⁶⁷ ASMi, CS, 1156, 1493.10.31.

⁶⁸ *Ticino ducale*, cit., II/2, pp. 590-591, doc. 1594.

⁶⁹ ASMi, CS, 783, 1477.10.22: «Havendo adjunto homini cento de questa terra et dil loco da Piure de questa iurisdictione, non m'è parso de domandare alcuno de quilli de Valle Brigallia quali altre volte me feceno quella proferta, perché, secundo il comprehendere mio, non era senza manchamento de vostra signoria per una simile cossa».

⁷⁰ T. Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 1997, p. 296.

potenze straniere dovevano incontrare l'ulteriore approvazione del *dominus*⁷¹. Quando il conte trentino Pietro Lodron, ospite ai Bagni, nel 1477 subì il sequestro di ducati, gioie e altre «robe» da parte dello staathalter del vescovo di Coira e fu condotto a forza in quest'ultima città, le autorità di Bormio deplorarono un atto pregiudizievole tanto per lo Stato quanto per il Comune («in grande villipendio nedum de vostre signorie sed etiam di essa comunitate et homini et contra le sue franchisesie») e tuttavia intesero muoversi nel rispetto dei rapporti di dominio. I figli del conte, avvertivano, volevano andare a Coira «ad riscoterlo», transitando per la «vostra terra de Bormio», motivo per cui «richedono licentia se li devo dare passo an ne». Ancora: «se quili de Agnedina richiedesseno in suo succorso quili de Burmio per andare ad redimere dicto conte Petro, se essi de Burmio gli devo andare an ne. Item se quili son venuti ad fare quello excesso et robaria, presertim el locotenente de lo episcopo de Coyra, si devo punirli e bandirli secondo li statuti et ordini de dicti burmini an ne»⁷². Ancora, in lite con gli uomini del conte Enrico de Sacco, signore della Val Mesolcina, per le comunanze, quelli di Castione e Lumino ricorsero al principe: «richiedano licentia de propulzare la iniuria»⁷³. Il Comune di Ponte sollecitò l'intervento di Ludovico il Moro presso il capitano di Valcamonica, soggetta a Venezia, sul caso del sequestro di una partita di ferro inflitto a Bernardo, un mercante del luogo. Non bastò, perché l'ufficiale dichiarò di attenersi ai mandati dei rettori di Brescia. Il decano e i deputati *ad regimen* della terra prefigurarono ulteriori sviluppi: una lettera del principe ai rettori, un viaggio a Brescia di Bernardo, accompagnato dal sindaco della Valcamonica. Premettevano, però: «parne non permettere ch'esso Bernardo vada a Bresa con esso sindaco

⁷¹ *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum* (1458), a cura di M. Mangini, Varese, Insubria University Press, 2008, p. 101, doc. CIII: «Non audeant [...] prefati sapientes Provixionum nec de Consilio generali [...] mittere alias litteras sub nomine dicte comunitatis alicui domino vel alteri persone existenti extra dominium [...] domini nostri sine spetiali licentia [...] domini nostri».

⁷² ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d. Dopo qualche mese a seguito della cattura di numerosi cavalli ai danni dei terrigeni, il podestà e il Consiglio di Bormio dicevano che senza la «licentia» del duca non avevano inteso «demonstrare» contro i sequestri subiti in Tirolo: «usque nunc patientiam cum danno sustulimus» (ASMi, CS, 783, 1477.12.04). Sempre la comunità di Bormio, scossa dall'assassinio del podestà locale, dopo essersi rivolta al «flegerius, id est capitaneus et prefectus Onodrii», in Val Venosta, per ottenere la consegna dei due colpevoli, avendoli questi invitati a scrivere direttamente «ad regiam maiestatem», si ritenne in dovere di interpellare prima il duca sul da farsi (ivi, 1156, 1493.10.12).

⁷³ *Ticino ducale*, cit., II/3, p. 294, doc. 2174.

nec a sue spese nisi prius sia dato aviso a la excelentia vostra perché siamo sgiavi del honor di quella che de doy some de ferro né doy cavali»⁷⁴.

Nelle turbolenze dei rapporti politici effettivi, tuttavia, spesso i feudatari e gli ufficiali dovettero impegnarsi in una difficile opera di mediazione per salvaguardare le gerarchie d'autorità poste sotto pressione dal dinamismo delle società locali. Dall'alto erano incaricati di non lasciare ai sudditi margini di un'iniziativa che potesse diventare affare di Stato. Francesco Sforza istruí nel 1451 il capitano di Valtellina, a proposito delle «differentie» che coinvolgevano i bormiesi: «Perché nostra intencione è de bem vicinare et cum benivolencia vivere cum signori veneciani, volemo che faciat stare li nostri ne' loro termini né li lassate comectere cosa veruna per la qual se possa allegare cum ragione che dal canto nostro sia inicio de discordia veruna»⁷⁵. Cristoforo *de Curte* nel 1475 scrisse: «Li homini da Tirano ognia dí me dano batalia di non volersi lassare ultrazare da dicti da Bruxio et Pusclavio, ma pur li conforto per parte di vostra signoria che habiano pacientia come quella me ha scrito debia fare». Nel 1489 il suo successore nella podesteria di Tirano Francesco *Pasquali*, alle prese con la solita questione, era consapevole del suo compito: impedire ritorsioni significa «tenere questi homini a la obedientia», fine dunque di grande portata politica. Non nascondeva però a Gian Galeazzo Maria Sforza che i sudditi si sentivano «disperati» e addirittura «smentigati» dal principe, rimostranza di non poco conto verso colui che idealmente doveva ricambiare la fedeltà con una memore sollecitudine⁷⁶.

Pertanto gli agenti periferici del dominio cercarono di evitare che i sudditi si muovessero senza specifiche autorizzazioni o notifiche alle autorità centrali. Proprio Cristoforo *de Curte*, pur riproponendo il tema della sottomissione della «voluntate» del suddito obbediente («cosí sono sforzati, contra la lor voluntate, set per hobedire et compiacere a vostra signoria»), non tacque la rispettosa richiesta di poter reagire contro i poschiavini: «Veneno da me [...] pregadome et rechedendome licentia li volesse lassare deffendere il suo. Et eyo examinay molto bene quanto me haveva scrito vostra signoria, ge dete licentia»; ancora: «Li deti licentia se defendesseno»⁷⁷. Il commissario milanese Leonino Biglia trasmise al duca e alla duchessa «una copia de le

⁷⁴ ASMi, CS, 1157, 1498.06.28.

⁷⁵ *Missive* = edizione parziale dei registri delle missive conservati in ASMi, sotto la direzione di C. Paganini, consultabile all'indirizzo <http://www.lombardiabeniculturali.it/missive/registri>, reg. 2, doc. 1327.

⁷⁶ ASMi, CS, 783, 1475.05.17; 1152, 1489.12.12.

⁷⁷ Ivi, 1475.08.05.

letere de la comunità [di Bormio] directive al dux [d'Austria], quale m'è parsa necessaria perché sia certo de la bone dispositione de questi homini verso il stato de vostra excellentia», un atto cui la comunità dunque non si era sentita tenuta⁷⁸.

In altre occasioni gli ufficiali si presentarono come costretti a trattenere a stento gli uomini affidati al loro governo. A seguito del ricordato tafferuglio del giorno di san Marco, il capitano di Domodossola Traversa scrisse due lettere. A maggio, poiché il vescovo di Sion aveva trattenuto degli ostaggi e, anche dopo averli liberati, il loro denaro, avvertì Gian Galeazzo Maria Sforza: «Se non serano restituiti [li soy dinari], questi homini farano ad ogni modo qualche novità, benché siano contenti de aspectare l'ultima conclusione [...]; poy sarà difficile ad retenirli»⁷⁹. Non esprimeva, invero, una condanna esplicita. Certo, però, che ne risulta sottolineata la diversità del suo orientamento il mese successivo, allorché ricevette una lettera del vescovo di Sion che gli chiedeva «copia de li testimonii». L'ufficiale informò il duca, inviandogliene il testo delle deposizioni raccolte insieme a quello della sua risposta interlocutoria, «dubitando de falare mandandoli dicta copia senza licentia de vostra excellentia»⁸⁰.

La questione confinaria con Poschiavo allarmò costantemente chi fu chiamato alla podesteria di Tirano: quando dodici uomini e il podestà di Poschiavo, «territorio del [...] vescovo da Coyra», vennero in armi a «piligrare» (un verbo che situa la pratica fra il saccheggio e la presa di possesso) l'ospedale di San Remigio «del comune e territorio de Tirano, de la prelibata illustrissima vostra signoria», gli uomini di Tirano «voleano pur andare con li suoy modi ad piliare esso loco, excaciare essi de Pusclavo di fora, per mantenire el territorio de la prelibata signoria vostra e del suo comune». Antonio Federici però li trattenne: «Io non li volse consentire aziò non procedesse scandalo e prima ne volea fare avixata la prelibata signoria vostra», onde «exequire animoxamente la intentione sua»⁸¹. Cristoforo *de Curte*, riferendo delle minacciose violenze degli uomini di Brusio e delle risposte in armi ventilate dai tiranesi, martellò sul tema dell'obbedienza: «Io li feci

⁷⁸ Ivi, 1478.12.17.

⁷⁹ Ivi, 1152, 1486.05.21.

⁸⁰ Ivi, 1486.06.04. Alle provocazioni di un bregagliotto gli uomini di Piuro, scrisse il podestà, restarono «pacienti per non fare scandello et per obedire vostra signoria, che molte volte gli ò comandato non vegnano iniuriare nuyno grixano» (ASMi, Comuni, 63, Piuro, 1490.06.13).

⁸¹ ASMi, CS, 720, 1460.10.18.

restare et havere pacientia ad ogni cosa»; essi, «per obedire, supportavano ogni cosa». Ancora, provocati, «loro como obedienti non li volseno dare audentia alchuna, et questa obedientia li ho facto observare donec la prefata vostra signoria habia de ciò avisata». Concludeva: «Ho sempre tenuto dicti da Tirano in obedientia dicendoli non dovesseno dubitare [...] che vostra signoria non li lassaria oltrazare da nessuno»⁸².

Quanto maggiore era l'autonomia, tanto più pronunciati gli attriti. Il podestà di Bormio Gottardo Torgio mostrò fastidio per l'influente Sigismondo Zenoni, che nel Consiglio di popolo discettava, in modi ritenuti lesivi dell'onore del principe, dei privilegi concessi dal duca di Milano ai grigionesi a discapito del tradizionale monopolio di transito esercitato sulle strade di valico dai borghigiani⁸³. Il duca citò la sua lettera e approvò. Laddove l'ufficiale parlava di mancanza di convenienza e di rispetto, da Pavia si sottolineava l'intervento in un campo non pertinente al livello politico della comunità⁸⁴.

⁸² Ivi, 783, 1475.04.19. Ancora, Serafino Quadrio rassicurò il duca che non avrebbe consentito agli uomini, che volevano vendicarsi, azioni diverse da quelle disposte dal centro: «Vostra illustrissima signoria gli haverà a dargli grata risposta confortandoli ad obedire quanto ordinerà vostra signoria, perché quella non haverà a dubitare che io lassia incorere scandello alcuno per essi verso dicti pusclavini, nixi quanto me sarà comisso per vostra signoria» (ivi, 1153, 1493.07.21). In un'altra occasione scrisse lo stesso Quadrio al principe: «Essi tiranesi non se sono mossi ad farli novitate alcuna per il comandamento haveveno di me, in execuzione de letera de vostra signoria et per aspectare da quella la suprascripta risposta a la mia». Proclamava «dal canto mio non gli amancharò in tuto ad fare il debito mio per retenirli ad non fare scandalo», ma senza nascondere tutto il malcontento provocato dall'ennesimo invito alla prudenza (ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1497.06.30). Circa gli strascichi della medesima questione, il Quadrio assicurava a Bartolomeo Calco: «Io non lasarò corispondere per questi homini a li soy inconvenienti senza speciale licentia di sua signoria» (Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 476, doc. 533).

⁸³ ASMi, CS, 1152, 1490.05.29: «S'è levà uno nominato ser Segismondo [...], il quale alta voce disse: "A noi non convene che fatiamo né merchato né altre cose, havendone il duca de Mediolano tolto il passo et dato a' thodeschi como sapeti, il quale era nostro et quello che teneva abundante questa terra, quale dovemo cerchare di rehavere, altramente [...] dovemo fare pensiero tuti di abandonare il paesse non podendo sostenere quello n'è tolto indebitamente", cum molte altre parole non ben conveniente, secondo il parere mio. [...] Vedando io che questo Segismondo senza altro rispetto parlava pur in qualche cosa non ben conveniente al honore di vostra signoria, parme rispondergli assay honorevolmente a la preposita sua cum fargli intendere se la excellentia vostra haveva concesso a' thodeschi cosa alcuna, l'aveva fato a buon proposito del stato et suo [dei bormiesi]».

⁸⁴ Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., p. 381, doc. 343: «Non men etiam ci è piaciuto che, per non lassare havere loco quelle cose che in Consiglio si erano tractate per quella comunità aliene da l'honestà, gli habii dextramente obstato. Et così per l'avenire, quando

Dopo circa un mese il magistrato dovette rilevare un ancora piú grave tentativo di sistemare la questione in modo autonomo. Prima del suo mandato, gli risultava, «per li agenti di questa comunità» erano stati eletti quattro uomini «de li piú sufficienti quali havesseno possanza de praticare cum questi todeschi de cercare ogni viia per havere il passo». Egli aveva cercato di «fargli intendere non essere natura de' boni subditi e fidelle al suo principe de praticare may cosa alcuna cum persone extranee senza spitiale licentia di sua excellentia». Quella che mi pare la piú limpida formulazione pragmatica reperita in questo carteggio della riserva delle relazioni con dominazioni «extranee» all'autorità del principe giustificò il comandando di non procedere oltre⁸⁵. Anche la reazione del principe fu severa⁸⁶.

Due anni dopo la questione era ancora d'attualità, accanto alle problematiche relazioni commerciali con il Tirolo. Gottardo Torgio, sintetizzando il dibattito consiliare, si mostrava sempre intento a indirizzare gli uomini verso il riconoscimento della superiorità ducale, onde evitare che la politica estera finisse ai voti in un consiglio locale⁸⁷.

Passarono altri quattro anni e l'accordo commerciale circa la circolazione dei grani e del vino con il Tirolo pose di nuovo in tensione la deliberazio-

accadesse tractarse piú de cose enorme et impertinente da quella comunità, curarai sempre con bono modo de prohibire che non habiano effecto».

⁸⁵ ASMi, CS, 1152, 1490.07.02.

⁸⁶ Ivi, 1490.07.13: della «pratica che quelli homini pare habiano principiata con grisani per habere el passo lí nel modo havevano inanzi la guerra, ne siamo meravigliati, perché con nuy mai ne hano facto parlare, né intendemo in modo alcuno como è conveniente che senza consentimento vostro debiano intrare in simile pratiche, siché li inhibirai che piú de dicto passo non parlano, perché quando ne parerà el tempo opportuno li declararemo el modo harano tenir in questo».

⁸⁷ Ivi, 1153, 1492.01.11: «Unde consultato da ognuno questa preposita, quaxi la magiore parte diveneno in a parere che a quili del dux [d'Austria] se volesse obviare et restargli, ciovè vedargli il passo et etiam non lassargli alogiare; a quili de le Ligue grisane etiam se volesse providere non potesseno mercantare nixi per uso loro, secondo la forma de li capituli. Alcuni dissero che 'l seria melio, avante che fare altra novità, che 'l tuto se havesse ad significare al Consilio de l'archiducato et cosí a lo episcopo de Coíra et aspectare la provisione che gli farano. La quale assay a me piaceva piú che la prima determinatione, ma considerando il tuto m'è parso di non lassare exequire né l'una né l'altra senza commissione et aviso de la excellentia vostra. Sopra dil che fo deliberato et concluxo se dovesse significare a la excellentia vostra et a quella declarare se questo dovesse havere loco [...]. Et per questo et per altre cose havevano deliberati mandare soy nuntii da la excellentia vostra et credo etiam che mandarano, tamen gli ò fato intendere che io per il debito mio declararia ogni cosa a la illustrissima signoria et che non volessero mandare a spendere fin che non se intendersse altra da quella».

ne comunitaria e il comando del principe, comunicato a seguito di una preghiera dell'ufficiale. Riferí Gottardo Torgio che gli uomini di Bormio «havevano delibarati mandare duy soy messi da sua serenissima maestà per recevere la confermatione d'esse soy conventione et gratificarse de la sucesione del dominio d'epso ducato. Tamen gli ò rettenuti così suspexi facendogli intendere che prima ne voleva avisare vostra excelentia et quanto per quella me seria comandato se exequirà. Così la prego me volia avisare se gli pare debano mandare ho non»⁸⁸.

Quando l'azione dei sudditi sfuggí del tutto a questa tutela, l'accusa molto grave che si precisò era quella di disobbedienza. Nel settembre del 1493 Bartolomeo Calco, fra le altre faccende che stava esaminando a nome del principe come primo segretario, scrisse a Ludovico il Moro, che governava di fatto con il titolo di luogotenente del ducato, della lite fra «pusclavini» e «homini de Tirano». Implicitamente, però, la presentava come un affare da decidere essenzialmente fra il suo principe e il vescovo di Coira, non fra i sudditi dell'uno e dell'altro, se gli veniva automatico scrivere più volte dei commissari che si trattava di scegliere «dal canto de questo stato» e «per questo stato», una parola, peraltro, che in quest'accezione astratta era di uso molto recente⁸⁹. Alla fine del mese un incidente – un grave «disordine» secondo il commissario attivo *in loco* Bernardino Imperiale – restituí l'iniziativa ai soggetti locali. I tiranesi, «non contenti de havere tolto alla strata le vacche, sono passati cum le arme più ultra, et alcuni dicono havere transgredito le confine, ove hano robato altre vacche et certi castroni; da poi questa matina sono andati più inanti et hano recuperati certe sue vacche che menavano via brusaschi, et ne sono feriti da l'una parte et l'altra»⁹⁰. Il 4 ottobre Bartolomeo Calco informò Ludovico il Moro di avere scritto congiuntamente, nella forma della lettera ducale, al commissario, al podestà di Tirano e alla comunità: «Se comanda ad epsi homini che sotto pena de la forca et rebellione restituiscano subito» tutto e che «se guardano da disordinarse piú»; altrimenti «se faria tale punitione et demonstratione [...] che sempre ne restaria memoria ad confusione de li tristi et male obedienti alli soi superiori» ovvero «disobedienti»⁹¹. Al giorno stesso, infatti, risalgono alcuni testi, indirizzati appunto al comune, al podestà e ai commissari mili-

⁸⁸ Ivi, 1157, 1496.04.28.

⁸⁹ Ivi, 1111, 1493.09.06.

⁹⁰ Ivi, 1156, 1493.09.29.

⁹¹ Ivi, 1493.10.04.

tari, che, pur non adoperando termini identici, condannavano «la temerità usata da alcuni de quello vostro populo, che li sia bastato l'animo alla strata tore el bestiame a pusclavini senza licentia nostra o de' nostri officiali»⁹². Contemporaneamente si operò per ripristinare quello che si considerava il piano legittimo dell'intesa fra gli Stati⁹³. Infatti, sempre lo stesso giorno venivano inviate due lettere, al vescovo di Coira e ai «confederati» della Lega grigia, che esprimevano rammarico per un incidente che «nobis [...] molestissimum fuit». Il duca sottolineava la propria distanza: «iussimus» la restituzione e la detenzione dei responsabili, sempre per manifestare quanto «nobis disciplicere» «que violenter et preter formam iuris aguntur»⁹⁴. Mentre il livello diplomatico restava attivo, pur con l'irritata replica del vescovo di Coira⁹⁵, il podestà si adoperò perché in sede locale venissero ristabiliti rapporti d'autorità ritenuti normali: «aciò che del tuto se ne possa dispone re *segundo la voluntà de vostra excelentia*»⁹⁶; i sudditi furono pertanto «moniti et comandati» da lui, da Bernardino Imperiale e dall'altro commissario Scarioto da Imola a non commettere più «insolentie» del genere. Pure disposti all'obbedienza, gli uomini trattennero parte del bottino, quello fatto sui monti, mentre quello fatto sulla strada venne reso⁹⁷. Alla fine del mese i commissari del duca di Milano e quelli del vescovo di Coira convennero una «fidantia»: «ordinaverunt quod neutra pars suprascriptarum presumat alteri parti aliquod innovare neque temptare aliquod de facto», per le settimane successive. La decisione non si poneva solo a tutela della «pax et concordia», come si proclamava, ma aveva evidentemente anche lo scopo di situare stabilmente il conflitto e la sua risoluzione nell'ambito della volontà dei signori; serviva perché il prelato e gli Sforza «habeant inter se concordare et terminare super relatione per eos commissarios fiendas, et postmodum

⁹² Ivi, 1156, 1493.10.04.

⁹³ Ivi, 611, 1493.10.04. Lo stesso primo segretario scrisse al Moro che si erano «admoniti» Bernardino Imperiale e colleghi «che per loro lettere vogliano fare intendere al vescovo de Coyra, como hano facto alli soi commissari, la displicentia e molestia che hano preso de la novità attentata da tiranesi contra li soi, per essere in tutto preter mente de la vostra excelentia, quale vole che tutti li subditi de questo stato vicinano bene cum epsi soi, como se convene alla federacione et benivolentia se ha cum sua signoria et che non mancharano da fare ad omne modo che le bestie tolte alli soi sarano restituute seu pagate al debito precio».

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ Ivi, 1493.10.10.

⁹⁶ Ivi, 1156, 1493.10.03.

⁹⁷ Ivi, 1493.10.08.

ad prefatorum dominorum voluntatem»⁹⁸. Scrivevano anche il nobile Luigi Quadrio e Serafino Quadrio podestà di Tirano: «Non gli siamo amanchati ad redure li homini di questa [terra] ad il vollere del prafato d. Bernardino [Imperiale]»⁹⁹.

La medesima situazione si era già posta in passato e si porrà di nuovo in futuro, anche se gli episodi appaiono meno ricchi. Nel 1487 il capitano di Valtellina scrisse al podestà di Poschiavo «volesse tenere li soi homini non facesseno novità alcuna circa li monti de li quali è differentia tra loro et tiranesi finché non se haverà resosta de dicte litere [inviate dal duca di Milano] dal dicto suo vescovo, [...] facendolo intendere non lassaria commettere da tiranesi cosa alcuna fin alla dicta resosta». Non fu però accontentato dal collega, che diceva di avere «commissione de le Tre ligue de tenere dicti monti»¹⁰⁰. Nel 1491 i potenti signori e mediatori Giovanni Beccaria e Corrado Marmorera, tenuti a riferire il primo a Milano e il secondo a Coira i termini dell'accordo proposto, imposero alle parti di non compiere passi che, evidentemente, avrebbero restituito l'iniziativa ai soggetti locali. Scrisse il Beccaria: «Per il che [...] ò [...] ordinato con quilli da Tirano che per il tempo predicto non fazano altra novità. Similmente ha facto luy con li altri»¹⁰¹. Le immancabili novità poi intervennero e le autorità di governo furono costrette a inseguire e correre ai ripari: il podestà di Tirano Gabriele Scannagatta dovette scrivere al principe per rassicurarlo di avere già comunicato al vescovo di Coira il «dispiacere» del principe stesso¹⁰².

Dunque, accordi che erano stati possibili nella vacanza di fatto del potere statale dovevano essere ritirati. Nel 1410, in uno spazio del prestigio privato, nella corte di un maggiorente di Tirano, Stefano Omodei, il Comune di Teglio e quelli compresi nel segmento di Valtellina che va da Tovo a Tresivio, senza proclamare alcuna soggezione, e i Comuni di Poschiavo, Brusio e dell'Engadina, sottoposti al vescovo di Coira, conclusero una «treuga»: si assicuravano reciprocamente l'incolumità dei transiti nei rispettivi territori, di cui si precisavano i «confinia»¹⁰³. In seguito, però, la validità dell'accordo

⁹⁸ Ivi, 1156, 1493.10.30.

⁹⁹ Ivi, 1493.10.31.

¹⁰⁰ Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche*, cit., pp. 347-348, doc. 271.

¹⁰¹ ASMi, CS, 1153, 1491.07.04.

¹⁰² ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1491.07.26. In seguito di nuovo il Comune di Tirano fu vincolato da Ludovico il Moro «se guardiamo de venire ad cosa alcuna in dicti monti» (ivi, 1494.05.24).

¹⁰³ ASMi, Comuni, 87, 1410.07.14: «Predicti de Pusclavio, Bruxio et de Agnedina ceterique

fu negata: un'argomentazione di parte milanese, preparata con ogni probabilità di concerto fra rappresentanti del potere centrale e soggetti locali, usava l'argomento gerarchico, con molte incertezze, però, corroborandolo da subito con la fragile legittimazione comunitaria di quanti avevano agito: esso era stato siglato «contra [...] voluntatem et propositum» dei duchi di Milano. «Qui intervenerunt ipsi asserto instrumento non habebant mandata a dominis suis, nec a comunitatibus». Nonostante la clausola «et hoc si placuerit reverendissimo d. episcopo curiensi», non risulta «de aliqua rati habitatione prelibatorum dominorum, nec cominium Vallistelline». Inoltre, per dissipare ogni dubbio con l'argomento della consuetudine, si ricordava come gli uomini di Brusio e Poschiavo non avessero osservato la tregua, «immo expresse contravenerunt» con i loro atti di violenza (un omicidio e un rapimento)¹⁰⁴.

Non è detto, però, che l'intervento autoritativo chiudesse le questioni aperte. I tiranesi, nel 1490 indotti dai commissari ducali a restituire ogni pegno senza potersi attendere un gesto pienamente reciproco da parte dei soliti competitori, scrissero a Gian Galeazzo Maria mettendo in causa esplicitamente l'obbedienza: «Certificando la vostra excelentia che quando ad quella fosse stato a piacere gli havessamo dati li figlioli nostri, per amore portamo ad quella l'haveriamo fato, aspetando perhò da quella che la nostra obediensa et intrinsicha amorevolezia non ne deba cedere in male como forse ne ha ceduto per lo passato»¹⁰⁵.

Gli uomini di Piuro nel 1479 arrivarono a contestare l'autonomia della decisione sovrana in politica estera. Ottanta fra loro si disponevano a spogliare alcuni mercanti della limitrofa giurisdizione di Rheinwald nonostante le disposizioni ducali che garantivano a questi ultimi di «andare e venire» in sicurezza. Il podestà di Chiavenna li fermò, ribadendo «che questo non era la mente di vostre excelentie e che andavano contra il comandamento de quele». Ma essi risposero che quegli uomini avevano loro sottratto l'equivalente di 200 ducati, «che piú volte n'è scripto a vostre excelentie e che sempre hano hauto bone parole e loro son romasti disfati», sicché «al presente gli pare il tempo da satsifarse [...] o per una guisa o per una altra, e che le loro excelentie fano le lige et le pace como a loro pare non

subdit prefati d. episcopi curiensis teneantur et debeant tenere et salvum facere iter et stratum ac territorium usque ad turim de Platamala».

¹⁰⁴ Ivi, 81, Tirano, s.d.

¹⁰⁵ ASMi, CS, 1152, 1490.09.26. La scelta della linea della prudenza da parte delle autorità centrali è molto evidente anche ivi, 1490.01.05, 1490.01.13, 1490.10.08.

ricordandosse de cui ha perduto il suo». Infatti due mesi dopo riproposero l'iniziativa e l'ufficiale rimise la questione al duca e alla duchessa «però ch'io non gli puosso piú provedere»¹⁰⁶.

Poteva per contro interessare anche alla comunità farsi paladina delle gerarchie costituite. Il Comune di Tirano presentò la contrada scissionista in Val Poschiavo, di cui abbiamo detto, come fedifraga, associatasi con i sudditi di un altro Stato per impedire il corso della giustizia. Bonato e Antonio fratelli *de l'Ada* e *Pietro de la Zala*, per sottrarsi alla «executione» del podestà da Tirano, volta a conseguire quanto da loro dovuto in base al loro estimo, con l'aiuto di uomini di Poschiavo «de facto hano inibito a li fanti del predicto podestà vostro de Tirano che non facesse executione alchuna, *parendo proprio che non fossero subiti a la prelibata vostra signoria* et ulterius gli feriteni et detine piú et piú percusione». Il Comune supplicava pertanto il principe che non solo li costringesse a pagare, ma «li punischa» per le «unioni per loro fato» e per aver voluto «inibire de fato a quello che iuridice se faceva»¹⁰⁷. L'anno successivo i rappresentanti della comunità si unirono agli ufficiali sforzeschi per ammonire direttamente il podestà di Poschiavo circa atti di giurisdizione che, a maggior ragione se approvati dal vescovo di Coira, turbavano le relazioni di signoria interne al dominio e meritavano quindi una solerte notifica alle autorità centrali¹⁰⁸.

L'attribuzione stessa del territorio veniva messa in questione: nel linguaggio del duca ogni luogo dello Stato è *nostra terra, nostra valle* e via dicendo. Sembra quindi una risposta implicita quella mediata dal podestà Serafino Quadrio dopo la violenta preda di una vacca a danno di un pastore, preso a bastonate. «Essi tiranesi non se sono mossi ad farli novitate alcuna per il comandamento haveveno di me, in executione de letera de vostra signoria», ma nonostante la dichiarata continuità degli ordini che dal centro giungevano alla periferia essi non volevano soprassedere: «dicendo se fusseno ben certi essere baniti et tolto quanto hano al mondo, may non suportariano

¹⁰⁶ Ivi, 784, 1479.09. 20, 1479.11.19.

¹⁰⁷ ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1492.02.24.

¹⁰⁸ Ivi, 1493.06.30: «Non lo possiamo credere, però voy non vi moveresti a tale legereza como è questa, videlicet mandare uno vostro servitore ad fare uno comandamento in el territorio et dominio del nostro [...] signore duca de Milano et a li soy subdicti [...], e se pure fuosse facto de vostra impositione et de mente del vostro [...] episcopo di Coyra vi piazza darne resposta per lo presente messo aziò che di questo ne possiamo dare advixo al prefato [...] signore nostro come siamo obligati de fare».

de lasarsi batere *sopra il suo* da questi poltroni»¹⁰⁹. Anche in precedenza il Comune di Tirano aveva scritto che, «per [...] obedientia», «per nostro de gno debito siamo obligati verso la excelentia de vostra signoria, a quella et a caduno suoi commissaio et officiale», pertanto aveva abbandonato i «nostri alpi, pasculi, boschi et monte» nonché il piano oltre la torre di Piattamala¹¹⁰. Mentre le Tre leghe e gli imperiali si stavano affrontando militarmente, nel Bormiese, che non era teatro di guerra, uomini della Val Venosta, sudditi dell'arciducato d'Austria, predarono cento vacche di proprietà dei grigionesi, uccidendo uno di loro e rapendone un altro. Gli *homines Burmii*, consapevoli del forte impatto politico dell'azione, si mostraron rispettosi delle gerarchie. «El bestiame li haveressemò potuto tor per forza, ma siamo restati per bon respecto per non generare mazor male»; invece avevano cercato la trattativa; se essa fosse fallita, però, «non è altro modo che la via de vostra excelentia». Ora, l'incidente era avvenuto «ne la *vostra terra* de Burmio», così insolitamente attribuita al solo duca, ma anche «suya nostri monti». Lo spazio poi era di nuovo ascritto al Comune sia come giurisdizione, sia come terreno, in ogni caso dotato di confini. Il Comune rilevò che «li grissani [...] mai nella *iurisdictione nostra* hano fatto manchamento. [...] Ma hora havendo li predicti homini cesarei dato il principio ad rompere li *nostri confini*, et usato li termini d'epso robo fatto con la morte del preditto grissano et del presone, tutto fatto nel *nostro terreno*, [...] li homini de Tre lige non respetterano piú ad far del male de piú forte nel *nostro terreno* ad li homini cesarei»¹¹¹.

I governanti, in tutti questi casi, presumibilmente non temevano solo le ripercussioni interne, potenzialmente eversive, di relazioni con l'esterno che sfuggivano alle maglie del controllo gerarchico, ma anche il riverbero che poteva avere presso le potenze vicine l'immagine di un'autorità apertamente sminuita da chi vi era soggetto. È una preoccupazione che emerge persino per un episodio molto circoscritto. Il podestà e commissario di Chiavenna Francesco *Merosius* di Vimercate nel 1490 raccontò al duca che «uno de Agnedina subdito del [...] vescho de Coyer» si era presentato da lui a causa del credito di un fiorino che vantava con l'abitante di un villaggio minore della valle, Morello *de Manfato* di Bette. Presente la controparte, l'ufficiale convocò Morello due volte mediante il servitore e questi rispose «va' a dire al commissario che non gli volio andare se non me fa comandare in scripto».

¹⁰⁹ Ivi, 1497.06.30.

¹¹⁰ ASMi, CS, 1152, 1489.12.25-26.

¹¹¹ Ivi, 1158, 1499.07.31.

L'ufficiale ne fu amareggiato: «Vostra excelentia pò pensare quale rellatione pò fare epso de Agnedina al predicto vescho de Coyra de la hobedientia de simili pari del dicto Morello»¹¹².

Non ignoravano queste tensioni le altre aree di frontiera del Ducato¹¹³ e gli Stati vicini. Le autolimitazioni dichiarate erano le stesse. I poschiavini, a colloquio con il podestà di Tirano, dissero: «Non volevano guera cum vostra signoria né cum questa comunitate da Tirano [...], che non se volevano impazare de confinie et lassavano l'impresa al suo signore»¹¹⁴. Ma erano analoghi anche i numerosi episodi di scollamento. Il duca e la duchessa di Milano, a proposito di un dazio esatto ai danni di cittadini comaschi, si mostraron convinti che l'illecita pretesa venisse dagli «homini de Leventina», senza la «voluntà» «de li magnifici signori de la Liga», del vicario locale e dei *domini* di Uri, cui scrivevano per conseguire il rispetto dei capitoli dell'alleanza in vigore¹¹⁵.

Sicché il dinamismo dei singoli poteva toccare i limiti della ribellione. Nel 1466 il balivo di Sargans Iohann Zumbrunnen, che, ingiustamente detenuto a Varese durante la fiera, non aveva poi ottenuto soddisfazione, minacciò «represalias» contro i sudditi milanesi e arrivò a ferire il cancelliere dell'oratore sforzesco Antonio Besana che si era recato in Svizzera con i capitoli di alleanza. Il duca di Milano scrisse alle autorità di Uri che egli aveva agito «in dedecus magnificorum confederatorum et nostri». Queste risposero «che gli è dispiaciuto questo acto et che ne farano punitione». I «signori» della Lega svizzera inviarono un messo al Besana per mostrargli che «se condolevano del caso occorso». Frate Corrado, priore dell'ospedale di Pollegio situato al confine con la Val Leventina, confermò al duca che il fatto era avvenuto «contra mentem magnificorum dominorum de Liga, ex sua propria audacia», ma riconosceva «ipse parum timet ipsos»¹¹⁶. Nel 1477 il capitano di Val Lugano riferì ai duchi che poiché Georg Wolleb voleva, per le sue pretese private, detenere l'ambasciatore sforzesco, gli svizzeri «gli ma[n]dareno a comandare che a penna de rebellione et de la confisicatione di beni non gli desse inpazo né luy né verun altro, et questo hano etiam facto publicare per crida»¹¹⁷.

¹¹² Ivi, CS, 1152, 1490.01.14.

¹¹³ *Missive*, reg. 2, doc. 1606, per un caso riguardante Bassignana.

¹¹⁴ ASMi, CS, 783, 1475.08.05.

¹¹⁵ *Ticino ducale*, cit., III/1, pp. 427-428, docc. 464-465.

¹¹⁶ Ivi, II/1, pp. 147-149, docc. 175-176, pp. 159-161, docc. 191-193, p. 164, doc. 196.

¹¹⁷ Ivi, III/1, pp. 41-42, doc. 44.

Per questi motivi, il duca e la duchessa nel 1477 volevano che l'oratore persuadesse le autorità svizzere a riformare i capitoli dell'alleanza in modo tale che i governi cessassero di essere manipolati dai «subditi de l'una parte e l'altra, gli quali [...] cum rincressimenti et importunità impetrano littere da' soi principali [...]», esponendo le cose a loro modo, le quale non possono partorire altro che qualche umbra, rincressimento et molestia di soi superiori»¹¹⁸.

5. *Duces, subditos, particulares persone: la genesi pratica dell'appartenenza statuale.* La riproduzione pragmatica delle appartenenze alla comunità, al circuito di una signoria, allo Stato era operata da specifici meccanismi di generalizzazione, per così dire, della valenza dell'azione, che da puramente individuale poteva diventare d'importanza collettiva o da locale poteva arrivare a investire il vertice del potere. Un ruolo essenziale era ricoperto dalla responsabilità in solido, se ad esempio Minolo Federici, trasferitosi a Tirano, ma conservando creditori a Santicolo in Valcamonica, valle di cui era originario, poteva far «destenere» dall'ufficiale sforzesco alcuni abitanti di quest'ultimo Comune e far sequestrare i loro beni, sino all'intervento delle autorità di Venezia presso Francesco Sforza e l'ordine di liberazione impartito direttamente dal duca di Milano¹¹⁹. Tale prassi giuridica stimolava anche meno formalizzati scivolamenti delle imputazioni, che dilatavano le ricadute a livello collettivo dell'azione individuale. Il podestà, un commissario militare e Luigi Quadrio, a seguito di una provocazione tiranese che aveva alimentato le solite tensioni confinarie, scrissero a Milano di avere «destenuto in castello octo persone de li principali et li actori de le novitate facte a pusclavini alli dí passati, per haverghe robate le sue robe alla strata». Aggiungevano «apreso alli delinquenti che verano da vostra illustrissima signoria, gli vene anchora duoy altri messi mandati a nome de questa comunitate, la quale preghiamo ve sia recomendata. Et benché lo errore suo, sive de li delinquenti, sia grave», un inciso quasi irriflesso che assimilava la comunità e i suoi messi ai «delinquenti», chiedevano comprensione¹²⁰.

Radicate nella cultura della responsabilità in solido erano le consuetudini di rappresaglia, che in alcune occasioni suggerirono la convergenza dei diversi

¹¹⁸ Ivi, III/1, pp. 26-27, doc. 26.

¹¹⁹ *Missive*, 38, p. 177, 1457.05.24; p. 196, 1457.06.10; p. 418, 1458.01.10.

¹²⁰ ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1493.10.25.

livelli politici in un fronte comune, in altre dovettero essere regolate, se non contenute, nei loro effetti di reciproco coinvolgimento.

I commissari Badino da Pavia e Gian Angelo Baldo riferirono di un caso di dissociazione della collettività dai singoli che consideravano paradigmatico per risolvere una situazione analoga, onde evitare che il fragile equilibrio dei rapporti pacifici fra comunità durante la guerra fra imperiali e Grigioni venisse meno a ogni singolo furto di bestiame sui pascoli¹²¹.

A causa delle contingenti ristrettezze finanziarie, il Consiglio ordinario di Bormio, appena assoggettato al dominio grigione nel 1512, stabilí che chi fosse andato in Val Venosta «pro negotiis suis» vi si sarebbe recato «ad eius rasigum ad eius comodum et incomodum» e che il Comune «non vult duffendere, guarentare nec conservare» chiunque fosse incorso in qualche «contestamentum» anche «pro debito communis»¹²².

Piú frequentemente, però, la comunità assumeva la difesa del singolo. Il Comune di Tirano aveva assicurato il bestiame caricato dalle «singulare persone de esso loco» sui monti contesi impegnando i beni collettivi. Poiché le minacce si concretizzarono, una «supplicatio singularum personarum loci Tirani» formulò la richiesta che chi aveva patito il furto di duecento bestie fosse risarcito dal Comune e con l'assegnazione dei quarantadue capi che «alcuni de esso comune de Tirano» avevano «robato» agli avversari¹²³.

Una catena di «represalie» non solo attivò un ambito perlomeno provinciale, attraversando facilmente i livelli del Comune, della valle cui esso apparteneva e del lago vicino, ma mobilitò in difesa degli uomini anche l'apparato del governo sforzesco delle periferie, come abbiamo visto avvenire anche in altre occasioni. All'inizio del settembre del 1490 il podestà di Tirano Francesco *Pasquali*, calorosamente solidale con i suoi uomini, informò il principe che i campari «cum certi altri homini de questa terra» erano andati sopra i «monti et pascoli alpini», non quelli contesi, ma quelli indiscutibilmente dei tiranesi, trovandovi «asay bestiamo de pusclavini et brusaschi». Le guardie campestri «hano conducto certi bestie da li dicti soy proprii monti a la dicta terra de Tirano, non però per robaria, sed tantummodo per

¹²¹ ASMi, CS, 1158, 1499.06.14: «Havemo ancora inteso che essendo venuto uno pusclavino verso le confine de Livigno a robare una vacha de bormini, li homini de Pusclavio l'hano facta restituire cum fare demonstratione contro lo malfactore de malcontenteza, et però ne pare de usare de simili termini cum agnedini circa la lamenta facta de livignaschi et bormini, aciò non possino havere legiptima causa de dollerse in cosa alcuna».

¹²² ASCB, QC, 5, 1512.10.17.

¹²³ ASMi, Comuni, 81, Tirano, s.d.

lo dano seu pasculo»: forniva, insomma, una solida giustificazione giuridica, essendosi trattato di semplice punizione del danno dato e non di sequestro arbitrario. Per reazione, però, erano stati «robati» certi mercanti del lago di Como che portavano mercanzie da Brusio e «destenuti» tre tiranesi e tre abitanti di Ponte (terra lontana una ventina di chilometri dall'epicentro del conflitto) con circa ventuno paia di buoi¹²⁴. Il racconto del podestà di Bormio Gottardo Torgio era un po' meno attento alle sottigliezze del diritto: i tiranesi avevano compiuto una «represalia» contro i poschiavini, i quali avevano risposto con una «piú grossa represalia» contro gli «homini» di Ponte¹²⁵. Subito si mosse anche la comunità di Ponte, che inviò al capitano di Valtellina una rappresentanza non si sa se formale, ma equilibrata dal concorso dei diversi ceti, cioè il nobile Serafino Quadrio (che poi fu l'atore della lettera dell'ufficiale che illustrava i fatti al principe) «con quattro contadini de dicto comune de Ponte», i quali riferirono che il podestà di Poschiavo «ha fato ritenire» trentacinque buoi «de quili homini del comune de Ponte et de Clurio», «et dicono l'hanno facto perché quili de Tirano questa notte proxime passata gli hanno tolto ad loro de Posclavio molte bestiame»¹²⁶.

Facilmente da una fazione si trascorreva al paese e al dominio. I «nobilles et aderentes de Breno et de Baceno» dell'Ossola accusarono i loro avversari, i «ponteschi», perché «hanno sassinato uno todescho in loco de Villa et è ferito da morte et sta in questa terra per morire, dil che ex nunc se ne fa per essi todeschi menaze assay et non solum questo payexe, sed etiam vostra signoria ne poteria sentire dispiacere»¹²⁷.

La comunicazione delle responsabilità fra il singolo suddito, la totalità dei sudditi e il principe era diretta. I casi individuali, infatti, diventavano casi di altri individui che semplicemente appartenevano alla stessa dominazione, esposti al rischio di rappresaglie e costretti quindi a munirsi di salvacondotto prima di inoltrarsi in Svizzera con le loro merci. Il primo segretario Cicco Simonetta veniva informato nel dettaglio dei nomi dei mercanti che avevano patito soprusi in Svizzera¹²⁸, come d'altra parte i signori della Lega prendevano le difese dei loro sudditi.

Talvolta le autorità sforzesche si fecero carico delle rivendicazioni contro particolari che a loro volta alimentavano azioni di rappresaglia. Per tacitare

¹²⁴ ASMi, CS, 1152, 1490.09.05.

¹²⁵ Ivi, 1490.09.11.

¹²⁶ Ivi, 1490.09.06.

¹²⁷ ASMi, Comuni, 34, Domodossola, 1498.09.25.

¹²⁸ *Ticino ducale*, cit., II/3, pp. 511-512, doc. 2451.

le querele degli svizzeri «tam contra nos ipsos quam adversos quosdam ex nostris», Galeazzo Maria Sforza pagò anche «ex bursa nostra», sebbene a malincuore e soprattutto sottolineando l'assenza di obbligo («licet nequam quam teneremur»)¹²⁹. Dopo il suo assassinio, nelle trattative per il rinnovo dell'alleanza, la vedova e il figlio dovettero sciogliere il nodo delle petizioni presentate «per nonnullos privatos [...] qui se pretendebant creditores nostros et seu privatorum civium et subditorum nostrorum»¹³⁰, ovvero delle «controversie inter privatas particularesque personas»¹³¹. Essi accettarono di versare un indennizzo di 27.000 fiorini, poi moderato a 24.900¹³². La confessione finale assolveva i «duces Mediolani [...] tamquam principales debitores ac etiam quoscumque subditos [...] et etiam alias quaslibet privatas seu particulares personas prelibatorum [...] dominorum ducum» da tutto quanto poteva essere preteso dai «domini de Liga [...] sive aliqui ex [...] eorum subditis seu particularibus», tutte espressioni in cui il moto fra *duces e subditi*, fra *domini e particulares persone* era pendolare¹³³.

È interessante, però, che un vortice di rivendicazioni e risarcimenti che ha indubbiamente concorso a consolidare uno spazio statuale di identificazione abbia operato in sostanza involontariamente, più temuto che assecondato nei suoi effetti dai governanti e non solo. Come in altri casi, Galeazzo Maria Sforza reagì in modo molto risentito quando ad esempio ricevette una «*citatio*», cui seguì una vera e propria condanna «in contumaciam», emessa a Biasca secondo le procedure previste negli accordi bilaterali con la Svizzera, per le pretese di Johann Kundig di Zugo, non soddisfatto del credito vantato con un suddito milanese¹³⁴. Auspicò, infatti, anche a proposito del caso di Georg Wolleb di Orsera danneggiato da un daziere, che venisse giudicato non lui, cosa che era «contra honestatem», ma il singolo suddito implicato («cum citatus fuerit [...] princeps ubi citari debebat subditus»)¹³⁵. Oltre all'impudenza degli svizzeri, non si mancava di lamentare la sconsideratezza dei lombardi per le conseguenze politiche dei loro abusi. L'ambasciatore Pietro Corio riferì a Galeazzo Maria che a Lucerna «molte

¹²⁹ Ivi, II/2, p. 400, doc. 1334.

¹³⁰ Ivi, III/1, pp. 241-243, doc. 270.

¹³¹ Ivi, III/1, p. 276, doc. 308.

¹³² Ivi, III/1, pp. 365-368, docc. 395-396.

¹³³ Ivi, III/1, pp. 369-374, doc. 398.

¹³⁴ Ivi, II/3, pp. 237-239, docc. 2088-2089; III/1, p. 98, doc. 96, p. 180, doc. 188. Cfr. ivi, II/3, pp. 90-91, doc. 1882.

¹³⁵ Ivi, II/3, pp. 537-539, doc. 2466.

delle signorie d'essi confederati» avevano lamentato le «i[ni]iure, batiture e maltractamenti» inflitti ai loro uomini dai «subdicti de vostra signoria che non hanno respecto veruno a commettere tali errori et provocare dicti confederati ad inimicitia de vostra signoria». Gli era toccato precisare «vostra excellentia essere de talle cose insieme, et procedano contra la voglia et ordini de vostra signoria»¹³⁶.

Pertanto, quando per questi attriti si dovette cercare la composizione al livello più alto del rapporto fra gli Stati, non si rinunciò a stabilire una gerarchia. Galeazzo Maria Sforza istruí l'oratore Antonio Giudici a manifestare la sua disponibilità ai risarcimenti richiesti dagli svizzeri, «per non litigare con loro per cosí minime cose», che definiva ancora, in modi che sembrano più pregnanti, «particularità» e «speciale cose», pur non escludendo che, se non risolte, esse avrebbero potuto degenerare in un conflitto militare¹³⁷.

6. *Nota finale.* L'immagine disaggregata dello Stato di Milano che emerge dalla documentazione esaminata è quella che gli studi recenti hanno ricostruito: uno spazio istituzionalmente plurale e concorrenziale, popolato di feudatari, signori dall'autorità meno formalizzata, fazioni e seguiti clientelari, ufficiali dalla labile autorità, comunità con le loro interne articolazioni sociali e territoriali tutt'altro che docili ai poteri locali e centrali. Abbiamo verificato come queste polarità non investissero solo le relazioni politiche interne al dominio, più approfondite dagli studi. Può sorprendere l'iniziativa di unità sociali talvolta minime, fino al gruppo di famiglie di una contrada di confine, capace di approfittare o addirittura di alimentare una crisi diplomatica, o l'autonomia con cui le comunità si raccordavano con gli Stati vicini o i soggetti politici altrettanto variegati compresi in questi ultimi. Ritengo però che se resta interessante articolare ulteriormente il multilateralismo delle relazioni interstatali tardomedievali, concretizzando la nostra conoscenza dell'ampia gamma di azioni e attori coinvolti, la sfrangiata morfologia politica che ne è emersa fosse comunque l'esito più atteso dell'indagine.

Analiticamente più fecondo è rilevare che, se un feudo, una comunità, una podesteria e, in un'ultima istanza, uno Stato non sono entità definite staticamente, ma configurazioni in divenire, le dinamiche delle relazioni in-

¹³⁶ Ivi, II/2, p. 128, doc. 960.

¹³⁷ Ivi, II/2, pp. 632-633, doc. 1643.

terstatali sono fondamentali in questi processi genetici. Vi si precisa l'unità territoriale del Comune o l'autonomia di una sua contrada, la coesione sociale della comunità o le diversi posizioni dei suoi nobili, di regola più docili agli indirizzi centrali, e dei suoi popolari, di norma più determinati. Si riaccende la competizione culturale attorno alla rappresentanza legittima dei corpi periferici, nelle tradizioni locali collettività operanti come tali, nella visione del regime realtà nebulose che lasciano il proscenio alle loro élites o, nell'insubordinazione, a pochi sobillatori.

Pratiche concrete, come quelle della responsabilità in solido e della rappresaglia, hanno rafforzato, a partire dall'azione individuale, bacini di appartenenza estesi quanto una comunità locale, una signoria e, infine, uno stato. Hanno fatto di più, però: hanno ridefinito i reciproci impegni di sudditi e principe e messo sotto pressione i rapporti gerarchici, offrendo alle persone e ai corpi territoriali opportunità uniche per accrescere la loro influenza.

È singolare riscontrare come spesso i ruoli si invertano: quando si tratta di fortificazioni o di difesa armata, toccava sempre ai poteri centrali infondere ardore a popolazioni tiepide, da raffrenare, invece, per il tramite di podestà e feudatari, che con la loro solerzia a loro volta costruivano il proprio ruolo di mediatori politici, nei moti contro i sudditi di altri Stati, negli sconfigliamenti sui pascoli, nei sequestri ritorsivi che abbiamo esaminato qui. La prudenza e la delimitazione di un livello dell'iniziativa politica riservato alle sole cancellerie, dunque, segnarono la linea privilegiata per mantenere il dominio della situazione: non tanto per il timore, concreto solo in fasi di particolare instabilità, che le comunità poste sulla frontiera si volgessero a tributare la propria fedeltà a una diversa potenza; ma per il rischio continuo che lo stillicidio di azioni individuali e collettive che riuscivano a dilatare le loro conseguenze nei rapporti fra Stati interferisse con gli indirizzi delle autorità centrali e rendesse più precario lo stesso esercizio della signoria.

